SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 gennaio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 dicembre 2000, n. **397.**

Disposizioni in materia di indagini difensive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

ART. 1

1. All'articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « Presso i difensori e i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro » sono sostituite dalle seguenti: « Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro »;

b) al comma 5, dopo le parole: « dei difensori, » sono inserite le seguenti: « degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei ».

ART. 2.

1. All'articolo 116 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis.* Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia ».

ART. 3.

1. All'articolo 197, comma 1, lettera *d),* del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo 391-*ter* ».

ART. 4.

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« *b)* gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai; ».

ART. 5.

1. All'articolo 233 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis.* Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127.

1-*ter.* L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone ».

ART. 6.

1. All'articolo 292, comma 2-*ter*, del codice di procedura penale, le parole: « all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 327-*bis* ».

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 327 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 327-*bis.* – *(Attività investigativa del difensore).* – *1.* Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-*bis* del presente libro.

2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l'esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.

3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici ».

ART. 8.

1. Dopo l'articolo 334 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 334-*bis.* – *(Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attività di investigazioni difensiva)* – *1.* Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo 391-*bis* non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte ».

ART. 9.

1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 362 del codice di procedura penale è inserito il seguente: « Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date ».

ART. 10.

1. All'articolo 366, comma 1, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il difensore ha facoltà di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia ».

2. Il comma 2 dell'articolo 366 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« *2.* Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e l'esercizio della facoltà indicata nel terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attività del difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore possono proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi dell'articolo 127 ».

ART. 11.

1. Dopo il titolo VI del libro quinto del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« TITOLO VI-*bis*.

INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

ART. 391-*bis*. – *(Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore)*. – *1.* Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere *c)* e *d)*, per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.

2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391-*ter*.

3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:

a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;

b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;

c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;

d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;

e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;

f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.

4. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.

5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97.

6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare.

7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l'esecuzione della

pena provvede il magistrato di sorveglianza.

8. All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.

9. Il difensore o il sostituto interrompono l'assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.

10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera *d)* del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del difensore, ne dispone l'audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste dall'articolo 210. L'audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande. Anche con riferimento alle informazioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni dell'articolo 362.

11. Il difensore, in alternativa all'audizione di cui al comma 10, può chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera *d)* del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 392, comma 1.

ART. 391-*ter.* – *(Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni).* – *1.* La dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 391-*bis*, sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:

a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;

b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;

c) l'attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 391-*bis*;

d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.

2. La dichiarazione è allegata alla relazione.

3. Le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 391-*bis* sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili.

ART. 391-*quater.* – *(Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione).* – *1.* Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.

2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.

3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.

ART. 391-*quinquies.* – *(Potere di segretazione del pubblico ministero).* – *1.* Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero può, con decreto motivato, vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza. Il divieto non può avere una durata superiore a due mesi.

2. Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma 1 alle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle responsabilità penali conseguenti all'indebita rivelazione delle notizie.

ART. 391-*sexies.* – *(Accesso ai luoghi e documentazione).* – *1.* Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati nell'articolo 391-*bis* possono redigere un verbale nel quale sono riportati:

a) la data ed il luogo dell'accesso;

b) le proprie generalità e quelle delle persone intervenute;

c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;

d) l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell'atto e sono allegati al medesimo. Il verbale è sottoscritto dalle persone intervenute.

ART. 391-*septies.* – *(Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico).* – *1.* Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità, l'accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità.

2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

3. Non è consentito l'accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

ART. 391-*octies.* – *(Fascicolo del difensore).* – *1.* Nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento della parte privata, il difensore può presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito.

2. Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia conoscenza di un procedimento penale può presentare gli elementi difensivi di cui al comma 1 direttamente al giudice, perché ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è previsto l'intervento della parte assistita.

3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2, in originale o, se il difensore ne richiede la restituzione, in copia, è inserita nel fascicolo del difensore, che è formato e conservato presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari. Della documentazione il pubblico ministero può prendere visione ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo di cui all'articolo 433.

4. Il difensore può, in ogni caso, presentare al pubblico ministero gli elementi di prova a favore del proprio assistito.

ART. 391-*nonies.* – *(Attività investigativa preventiva).* – *1.* L'attività investigativa prevista dall'articolo 327-*bis*, con esclusione degli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l'eventualità che si instauri un procedimento penale.

2. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce.

ART. 391-*decies.* *(Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive).* – *1.* Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513.

2. Fuori del caso in cui è applicabile l'articolo 234, la documentazione di atti non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, è inserita nel fascicolo previsto dall'articolo 431.

3. Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per l'esercizio delle facoltà previste, in

quanto compatibili, dall'articolo 360. Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al comma 2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha facoltà di assistervi.

4. Il verbale degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 3 e, quando il pubblico ministero ha esercitato la facoltà di assistervi, la documentazione degli atti compiuti ai sensi del comma 2 sono inseriti nel fascicolo del difensore e nel fascicolo del pubblico ministero. Si applica la disposizione di cui all'articolo 431, comma 1, lettera *c)* ».

ART. 12.

1. All'articolo 409, comma 2, del codice di procedura penale, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia ».

ART. 13.

1. All'articolo 419, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: « comunicato al pubblico ministero » sono soppresse.

ART. 14.

1. L'articolo 430 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 430 – *(Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore).* – *1.* Successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero e il difensore possono, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, compiere attività integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo.

2. La documentazione relativa all'attività indicata nel comma 1 è immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facoltà delle parti di prenderne visione e di estrarne copia ».

ART. 15.

1. All'articolo 431, comma 1, lettera *c)*, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: « e dal difensore ».

ART. 16.

1. All'articolo 433, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: « pubblico ministero » sono inserite le seguenti: « ed in quello del difensore ».

ART. 17.

1. All'articolo 495 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« *4*-bis. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunziare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta ».

ART. 18.

1. All'articolo 512, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: « pubblico ministero » sono inserite le seguenti: « , dai difensori delle parti private ».

CAPO II

MODIFICHE AL CODICE PENALE

ART. 19.

1. All'articolo 371-*bis* del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista

dall'articolo 391-*bis*, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore ».

ART. 20.

1. Dopo l'articolo 371-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 371-*ter*. – *(False dichiarazioni al difensore)*. – Nelle ipotesi previste dall'articolo 391-*bis*, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera *d)* del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere ».

ART. 21.

1. Dopo l'articolo 379 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 379-*bis*. – *(Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale)*. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-*quinquies* del codice di procedura penale ».

ART. 22.

1. All'articolo 375 del codice penale, dopo le parole: « 371-*bis*, » sono inserite le seguenti: « 371-*ter*, ».

2. All'articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « 371-*bis*, » sono inserite le seguenti: « 371-*ter*, ».

3. All'articolo 377, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « davanti all'autorità giudiziaria ovvero » sono inserite le seguenti: « alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata » e dopo le parole: « 371-*bis*, » sono inserite le seguenti: « 371-*ter*, ».

4. All'articolo 384 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: « 371-*bis*, » sono inserite le seguenti: « 371-*ter*, »;

b) al secondo comma, dopo le parole: « 371-*bis*, » sono inserite le seguenti: « 371-*ter*, ».

CAPO III

NORME DI ATTUAZIONE

ART. 23.

1. L'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dall'articolo 22 della legge 8 agosto 1995, n. 332, è abrogato.

ART. 24.

1. All'articolo 222 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate

con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « nell'articolo 38 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'articolo 327-*bis* del codice »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4.* Ai fini di quanto disposto dall'articolo 103, commi 2 e 5, del codice, il difensore comunica il conferimento dell'incarico previsto dal comma 2 del presente articolo all'autorità giudiziaria procedente ».

ART. 25.

1. Le disposizioni regolamentari di cui all'articolo 206 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono modificate conformemente a quanto previsto dalla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FASSINO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 850):

Presentato dall'on. ANEDDA ed altri il 14 maggio 1996.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 19 settembre 1996 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente il 13 febbraio 1997; 3 aprile 1997; 23 luglio 1997; 12, 18, 19, 25, 26 e 31 marzo 1998; 14 e 15 aprile 1998; 16 giugno 1998; 15 e 21 luglio 1998; 15, 23 e 24 settembre 1998.

Presentata relazione (atto n. 850-2774-A) il 20 ottobre 1998 relatore on. CESETTI.

Assegnato nuovamente alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 16 marzo 1999.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa il 6, 7 e 14 aprile 1999 e approvato il 21 aprile 1999 in un testo unificato con il disegno di legge n. 2774 presentato dal Ministro di grazia e giustizia (FLICK).

Senato della Repubblica (atto n. 3979):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 29 aprile 1999 con parere della commissione 1ª.

Nuovamente assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 15 luglio 1999.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 15 luglio 1999; 21 settembre 1999; 25 novembre 1999; 12, 19, 20, 25 e 26 gennaio 2000; 23 e 24 febbraio 2000; 8, 14, 15, 16 e 21 marzo 2000.

Relazione presentata (atto n. 3979-A) il 12 giugno 2000, relatore on. FOLLIERI.

Esaminato in aula il 18 ottobre 2000 ed approvato il 19 ottobre 2000.

Camera dei deputati (atto n. 850-2774-B):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, l'8 novembre 2000 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, l'8, 9 e 10 novembre 2000 ed approvato il 16 novembre 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 103 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 103 *(Garanzie di libertà del difensore)*. — 1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:

a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;

b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.

2. *Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro* di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.

3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.

4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.

5. Non è consentita l'intercettazione [c.p.p. 271] relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, *degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei* consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.

6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti non possono essere utilizzati.».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 116 del codice di procedura penale, come modificato, dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 116 *(Copie, estratti e certificati)*. — 1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.

2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.

3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'art. 114.

3-*bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia*.».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 197 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 197 *(Incompatibilità con l'ufficio di testimone)*. — 1. Non possono essere assunti come testimoni:

a) i coimputati del medesimo reato [c.p. 110, 113] o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, anche se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di condanna, salvo che la sentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile [c.p.p. 648];

b) le persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lettera b);

c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;

d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario, *nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 391-ter*.».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 200 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il setuente:

«Art. 200 *(Segreto professionale)*. — 1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;

b) *gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai*;

c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;

d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 233 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 233 *(Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia)*. — 1. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'art. 121.

1-*bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'art. 127.*

1-*ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone.*

2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall'art. 230, salvo il limite previsto dall'art. 225, comma 1.

3. Si applica la disposizione dell'art. 225, comma 3.».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 292 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 292 *(Ordinanza del giudice)*. — 1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.

2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio:

a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;

b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;

c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;

c-*bis)* l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;

d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 274;

e) la data e la sottoscrizione del giudice.

2-*bis*. L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato.

2-*ter*. L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'art. 358, nonché *all'art. 327-bis.*

3. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura è disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.».

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 362 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 362 *(Assunzione di informazioni)*. — 1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini della indagini. *Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date*. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.».

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 366, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 366 *(Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori)*. — 1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto, con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi. Quando non è stato dato avviso del compimento dell'atto, al difensore è immediatamente notificato l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione. *Il difensore ha facoltà di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia*.

2. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e l'esercizio della facoltà indicata nel terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attività del difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore possono proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi dell'art. 127.».

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 409 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 409 *(Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione)*. — 1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'art. 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.

2. Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'art. 127. *Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia*.

3. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.

4. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero fissando il termine indispensabile per il compimento di esse.

5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.

6. L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione [c.p.p. 606] solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5.».

Nota all'art. 13:

— Il testo dell'art. 419 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 419 *(Atti introduttivi)*. — 1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero.

2. L'avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell'imputato con avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell'art. 416, comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti.

3. L'avviso contiene inoltre l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

5. L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. L'atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell'imputato.

6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato.

7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità.».

Nota all'art. 15:

— Il testo dell'art. 431 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 431 *(Fascicolo per il dibattimento)*. — 1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per

il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:

a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;

b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;

c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero *e dal difensore*;

d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;

e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;

f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera *d)*, assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;

g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'art. 236;

h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.».

Nota all'art. 16:

— Il testo dell'art. 433 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 433 *(Fascicolo del pubblico ministero)*. — 1. Gli atti diversi da quelli previsti dall'art. 431 sono trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti all'udienza preliminare unitamente al verbale dell'udienza.

2. I difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1.

3. Nel fascicolo del pubblico ministero *ed in quello del difensore* è altresì inserita la documentazione dell'attività prevista dall'art. 430 quando di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest'ultimo le ha accolte.».

Nota all'art. 17:

— Il testo dell'art. 495 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 495 *(Provvedimenti del giudice in ordine alla prova)*. — 1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma degli articoli 190, comma 1, e 190-*bis*. Quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento.

2. L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.

3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui e chiesta l'ammissione.

4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove. Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse.

4-*bis. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunziare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta.*».

Nota all'art. 18:

— Il testo dell'art. 512 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 512 *(Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione)*. — 1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero *dai difensori delle parti private* e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione.».

Nota all'art. 19:

— Il testo dell'art. 371-*bis* del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 371-*bis (False informazioni al pubblico ministero)*. — Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'art. 391-*bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore*.».

Note all'art. 22:

— Il testo dell'art. 375 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 375 *(Circostanze aggravanti)*. — Nei casi previsti dagli articoli 371-*bis*, *371-ter*, 372, 373 e 374, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.».

— Il testo dell'art. 376 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 376 *(Ritrattazione)*. — Nei casi previsti dagli articoli 371-*bis*, *371-ter*, 372 e 373, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.

Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.».

— Il testo dell'art. 377 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 377 *(Subornazione)*. — Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria ovvero *alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata* a svolgere attività di perito consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-*bis*, *371-ter*, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi.

La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.».

— Il testo dell'art. 384 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 384 *(Casi di non punibilità)*. — Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-*bis*, *371-ter*, 372, 373, 374 e

378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

Nei casi previsti dagli articoli 371-*bis*, *371-ter*, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione».

Nota all'art. 24:

— Il testo dell'art. 222 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 222 *(Investigatori privati)*. — 1. Fino all'approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l'autorizzazione a svolgere le attività indicate *nell'art. 327-bis del codice* è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attività.

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 135 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'incarico è iscritto in uno speciale registro in cui sono annotati:

a) le generalità e l'indirizzo del difensore committente;

b) la specie degli atti investigativi richiesti;

c) la durata delle indagini, determinata al momento del conferimento dell'incarico.

3. Nell'ambito delle indagini previste dal presente articolo non si applica la disposizione dell'art. 139 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Ai fini di quanto disposto dall'art. 103, commi 2 e 5, del codice, il difensore comunica il conferimento dell'incarico previsto dal comma 2 del presente articolo all'autorità giudiziaria procedente.».

00G0443

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 dicembre 2000.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'evento sismico che ha colpito il territorio della provincia di Terni il giorno 16 dicembre 2000 ed altre misure di protezione civile. (Ordinanza n. 3101).

MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300;

Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61;

Vista la legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Terni interessato dall'evento sismico del 16 dicembre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 2000 con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2001 la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche ed Umbria interessato dalla crisi sismica del 26 settembre 1997;

Viste le ordinanze del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997, n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997 n. 2887 del 30 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 7 dicembre 1998 n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1999 n. 3094 del 10 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 20 novembre 2000, n. 3098 del 14 dicembre 2000, in corso di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni della provincia di Terni interessate dall'evento sismico del 16 dicembre 2000;

Ravvisata l'esigenza di integrare le disposizioni straordinarie per favorire la continuazione degli interventi urgenti a seguito della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Viste le note della prefettura di Vibo Valentia n. 4040/GAB. in data 14 dicembre2000, della prefettura di Cosenza n. 4430/20.1/GAB. in data il dicembre 2000 con le quali si chiede l'integrazione dell'elenco di cui all'ordinanza n. 3094/2000;

Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Umbria, già nominato commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2668/1997, attua, nel territorio della provincia di Terni interessato dal terremoto del 16 dicembre 2000, gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata, ad eliminare le situazioni di pericolo esistenti, e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, avvalendosi come soggetti attuatori degli enti locali.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, il presidente della regione Umbria - commissario delegato si avvale delle strutture tecnico-amministrative della regione e degli enti locali e del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 2668/1997.

3. Per gli interventi sui beni immobili e mobili di proprietà di soggetti privati danneggiati dal terremoto del 16 dicembre 2000 si applicano benefici e procedure previsti nelle ordinanze emanate a seguito della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 e nella legge 30 marzo 1998, n. 61.

4. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale dell'abitazione principale è assegnato, fino al 31 dicembre 2001, un contributo mensile fino ad un massimo di L. 600.000, da erogare con la modalità già previste dall'ordinanza n. 2668/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 4, sono sospesi fino al 31 dicembre 2001, i versamenti di natura tributaria di pertinenza regionale e comunale. La regione provvede, d'intesa con gli enti locali interessati, a disciplinare le modalità per la ripresa della riscossione e per il versamento dei tributi sospesi mediante rateizzazione senza aggravio di sanzioni o altri oneri.

Art. 2.

1. Il prefetto di Terni provvede agli interventi strettamente connessi alla gestione della fase di emergenza, compresi gli oneri per l'attivazione dei volontari di protezione civile, e quelli sostenuti dagli enti locali per interventi di somma urgenza. L'onere è posto a carico delle risorse di cui all'art. 3, comma 1. Il commissario delegato - presidente della regione Umbria provvede a trasferire al prefetto la somma occorrente.

Art. 3.

1. Per gli interventi urgenti di cui agli articoli 1 e 2 è assegnata alla regione Umbria la somma di lire 5 miliardi a valere sulle disponibilità - esercizio 2001, dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile).

Art. 4.

1. Il soprintendente per i beni ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici, sub-commissario per gli interventi sui beni culturali della regione Umbria di cui all'art. 1, dell'ordinanza n. 2669/1997 provvede a:

attivare gli interventi di somma urgenza sui beni culturali della provincia di Terni danneggiati dal terremoto del 16 dicembre 2000, utilizzando le risorse del Ministero per i beni e le attività culturali e quelle assegnate al successivo comma 2;

predisporre i progetti esecutivi per gli interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza del patrimonio culturale danneggiato.

2. Per gli interventi di cui al comma 2, è assegnata sulla contabilità speciale della soprintendenza per i beni ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici la somma di lire 900 milioni. L'onere è posto a carico delle disponibilità, esercizio 2001, dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capo 9353 - Fondo della protezione civile).

3. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le deroghe normative già previste nelle ordinanze emanate in conseguenza della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nonché alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 4, comma 17 (1), art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-*quater*, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

CAPO II

Altre disposizioni di protezione civile

Art. 5.

1. All'ordinanza n. 3094/2000, art. 1, comma 1, sono apportate alle lettere *b)* ed *e)* le seguenti integrazioni e modifiche:

lettera *b)* provincia di Cosenza i comuni di Amendolara e Pietrapaola sono inseriti nell'elenco dei danneggiati con ordinanze di sgombero;

lettera *e)* provincia di Vibo Valentia nell'elenco dei comuni senza ordinanza di sgombero sono aggiunti i comuni di Dinami, Drapia, Filadelfia, Filandari, Francica, Limbadi, Rombiolo, Spilinga, Soriano Calabro e Vazzano.

Art. 6.

1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2887/1998 è prorogato al 31 dicembre 2001. Il conseguente onere finanziario è posto a carico delle disponibilità già trasferite ai commissari delegati, presidenti delle regioni Marche ed Umbria e delle disponibilità di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998 ed alle leggi finanziarie successive, come previsto dal comma 8, del medesimo art. 15.

2. Il contributo per l'autonoma sistemazione non può essere concesso ai nuclei familiari dei soggetti proprietari degli alloggi evacuati decaduti dal contributo per la ricostruzione o per il recupero degli stessi o nei confronti dei quali il contributo è stato revocato oppure non abbiano rispettato i termini per la presentazione o l'integrazione dei progetti o il termine per la fine dei lavori.

Art. 7.

1. Il termine di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, è prorogato al 31 dicembre 2001.

2. Le disposizioni di cui al comma 5, dell'art. 6 dell'ordinanza n. 2947/1999 si applicano fino allo smantellamento dei campi containers.

3. Il termine di cui all'art. 14 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. L'onere è posto a carico delle dispo-

nibilità commissariali di cui all'art. 17 dell'ordinanza n. 2668/1997 e successive, modificazioni ed integrazioni, ovvero, qualora tali disponibilità dovessero risultare insufficienti, a carico delle risorse previste dall'art. 15 della legge n. 61/1998 ed alle leggi finanziarie successive.

4. Le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza n. 2947 del 24 febbraio 1999, sono ulteriormente prorogate con le stesse modalità al 31 dicembre 2001. Al conseguente onere si provvede nell'ambito delle risorse stanziate dall'art. 15 della legge n. 61/1998 e dalle leggi finanziarie successive.

Art. 8.

1. Ai soggetti che utilizzano il contributo per l'acquisto di un alloggio ai sensi del comma 5-*bis* dell'art. 4 della legge n. 61/1998, come inserito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 3 della legge 13 luglio 1999, n. 226, spetta il rimborso delle spese a loro carico dell'atto pubblico di trasferimento della proprietà e quelle consequenziali. L'onere è posto a carico delle disponibilità di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998 e successive integrazioni.

2. I comuni provvedono all'acquisizione delle aree per la ricostruzione degli edifici di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2947 del 24 febbraio 1999 con i fondi messi a disposizione delle regioni Marche ed Umbria utilizzando le disponibilità di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998 e successive integrazioni.

Art. 9.

1. Per la realizzazione dell'area attrezzata di servizi per la protezione civile nel comune di Foligno, prevista all'art. 3 dell'ordinanza n. 2783 del 9 aprile 1998, la regione Umbria e autorizzata ad utilizzare le risorse derivanti dall'art. 15 della legge n. 61/1998 e successive integrazioni.

Art. 10.

1. Il termine di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 3028/1999 è prorogato al 31 dicembre 2001, ed il conseguente onere, valutato in lire 250 milioni, è posto a carico dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 Fondo della protezione civile).

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2000

Il Ministro: BIANCO

00A15876

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 dicembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Romano di Lombardia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio imposte dirette di Romano di Lombardia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio il giorno 27 novembre 2000, a seguito di un furto subito nella notte precedente;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Romano di Lombardia il 27 novembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 dicembre 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A15863

DECRETO 15 dicembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Romano di Lombardia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio imposte dirette di Romano di Lombardia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio dal 22 novembre al 2 dicembre 2000, a seguito di due furti avvenuti nelle notti tra il 21 e il 22 e tra il 26 e il 27 novembre 2000;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Romano di Lombardia dal 22 novembre al 2 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 dicembre 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A15864

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 4 dicembre 2000.

Devoluzione del patrimonio immobiliare dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta (E.N.C.C.), al comune di Treia.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, che ha disposto la soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta (E.N.C.C.) e l'unificazione in capo al commissario liquidatore dell'E.N.C.C. delle procedure liquidatorie dell'ente medesimo e delle società controllate;

Visto l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 337/1995, il quale ha disposto che il commissario liquidatore redige il rendiconto della liquidazione unificata e che il saldo della gestione è attribuito al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, che provvede agli adempimenti residuali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, che ha istituito lo speciale ufficio liquidazioni, poi denominato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato 4 maggio 2000 con il quale la predetta liquidazione unificata è stata avocata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed affidata all'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto l'art. 2, comma 1, ultima parte, della precitata legge n. 337/1995 che dispone che il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella liquidazione e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta;

Visto il parere espresso dall'ufficio legislativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 48668 del 3 novembre 2000 col quale si conferma la necessità di addivenire alla devoluzione delle aziende agro-forestali al fine di evitare sia una loro gestione a tempo indeterminato non compatibile con gli scopi propri dell'attività liquidatoria, sia i connessi problemi di personale e di produttività;

Vista la richiesta di devoluzione gratuita, ai sensi della legge n. 337/1995, avanzata dal comune di Treia

(Macerata), con deliberazione della giunta comunale n. 226 del 18 settembre 2000, approvata dalla regione Marche con delibera della giunta regionale n. 1981 del 25 settembre 2000, trasmessa dalla stessa regione con la nota prot. n. 12112 del 28 settembre 2000 e relativa al complesso aziendale «Santa Maria in Selva», sito nel comune di Treia, i cui elementi identificativi catastali sono contenuti nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto, già di proprietà della società agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carta S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (S.A.F. S.p.a. in l.c.a.), società facente parte della liquidazione unificata E.N.C.C. e società controllate;

Vista la deliberazione della giunta comunale del comune di Treia n. 227 del 18 settembre 2000, con la quale è stata modificata la dotazione organica per consentire l'assunzione del personale della liquidazione unificata E.N.C.C. e società controllate operante presso il suddetto complesso aziendale;

Considerato che con la devoluzione del complesso aziendale «Santa Maria in Selva», comprensivo anche di tutti i beni mobili, scorte, materiali e beni mobili registrati di cui all'allegato *B* che costituisce parte integrante del presente decreto, il comune di Treia è obbligato ad assumere l'unico dipendente del ruolo unico transitorio della liquidazione operante in detto complesso aziendale e che il mancato adempimento di tale obbligo costituisce condizione risolutiva dell'atto di devoluzione del complesso medesimo;

Vista la sentenza n. 872/1999 del 7 giugno 1999 con la quale il tribunale di Roma ha approvato la proposta di concordato ex art. 214 della legge fallimentare - regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, presentata dalla S.A.F. S.p.a. in l.c.a. con assunzione da parte dell'E.N.C.C. e conseguente trasferimento al predetto E.N.C.C. di tutte le attività e passività comunque facenti capo alla predetta S.A.F. S.p.a. in l.c.a.;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge 3 agosto 1995, n. 337, il complesso aziendale «Santa Maria in Selva» sito nel comune di Treia (già di proprietà della S.A.F. S.p.a. in l.c.a. rientrante nella liquidazione unificata dell'E.N.C.C. e società controllate) come in premessa indicato, è devoluto a titolo gratuito al comune di Treia.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 337/1995 gli atti compiuti per la liquidazione dell'E.N.C.C. e delle società controllate, anche se costituenti apporti, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa e sono esenti da ogni altro tributo.

3. Il mancato adempimento dell'obbligo relativo alla definitiva assunzione dell'unico dipendente del ruolo unico transitorio della liquidazione operante presso il complesso aziendale «Santa Maria in Selva», ai sensi della delibera della giunta comunale del comune di Treia 18 settembre 2000, n. 227, è condizione risolutiva della devoluzione di cui al punto 1.

4. Agli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto e concernenti la devoluzione del complesso aziendale «Santa Maria in Selva» provvederà, direttamente e con oneri a proprio carico, il comune di Treia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2000

L'ispettore generale capo: D'ANTUONO

ALLEGATO *A*

Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
Macerata	64	44	3.22.70
Macerata	64	48	0.03.30
Macerata	64	52	1.84.90
Macerata	64	53	2.67.00
Macerata	64	54	0.36.20
Macerata	64	56	0.05.40
Macerata	64	57	1.01.70
Macerata	64	68	3.94.80
Macerata	64	69	0.23.80
Macerata	64	110	0.94.00

ALLEGATO *B*

Fiat panda 750 I targa RM 39838n.

Rimorchio agricolo tipo ram 50 n. 932 con cardano tg. PG00805.

Rimorchio agricolo a 4 ruote tipo RA 50 tel. 14105 tg. MC00847.

Rimorchio agricolo monoasse serie PT50 tel. 500091 tg. MC00892.

Trattrice Fiat 680 tl. n. 40833 tg. MC18694 completa di accessori.

Trattore mod. 570 dtf tel. 993008 tg. MC19646 completo di accessori.

Trattore usato steyer 8160 dt turbo da hp 160 telaio n. 397353377527 tg. MC24793(e).

Motocoltivatore goldoni speciallux 149 matr. 14705573 completo di accessori tg. MC24145.

Pala caricatrice Fiat allis 345/b tel. 12L02608 tg. MC23662.

00A15909

DECRETO 4 dicembre 2000.

Devoluzione del patrimonio immobiliare dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta (E.N.C.C.), alla regione autonoma della Sardegna.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1995, n. 337, che ha disposto la soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta (E.N.C.C.) e l'unificazione in capo al commissario liquidatore dell'E.N.C.C. delle procedure liquidatorie dell'ente medesimo e delle società controllate;

Visto l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 337/1995, il quale ha disposto che il commissario liquidatore redige il rendiconto della liquidazione unificata e che il saldo della gestione è attribuito al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, che provvede agli adempimenti residuali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, che ha istituito lo speciale ufficio liquidazioni, poi denominato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato 4 maggio 2000, con il quale la predetta liquidazione unificata è stata avocata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed affidata all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto l'art. 2, comma 1, ultima parte, della precitata legge n. 337/1995 che dispone che il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella liquidazione e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta;

Visto il parere espresso dall'ufficio legislativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 48668 del 3 novembre 2000, col quale si conferma la necessità di addivenire alla devoluzione delle aziende agro-forestali al fine di evitare sia una loro gestione a tempo indeterminato non compatibile con gli scopi propri dell'attività liquidatoria, sia i connessi problemi di personale e di produttività;

Vista la richiesta della regione autonoma della Sardegna formulata in data 15 maggio 1997, e confermata con successive note del 25 giugno 1999, e del 16 giugno 2000, relativa all'acquisizione, ai sensi della legge n. 337/1995, del complesso aziendale «Campulongu» di Oristano, i cui elementi identifitivi catastali sono contenuti nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto, già di proprietà della Società agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carta S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (S.A.F. S.p.a. in l.c.a.), società facente parte della liquidazione unificata E.N.C.C. e società controllate;

Considerato che la predetta regione, ai sensi della legge n. 337/1995, già detiene detto complesso aziendale come dettagliatamente specificato nel contratto di comodato del 28 gennaio 1998, registrato in Roma il 9 febbraio 1998, ufficio del registro atti privati n. C/04598;

Vista la legge regionale della regione autonoma della Sardegna 31 luglio 1996, n. 31, che autorizza l'azienda foreste demaniali della regione sarda ad assumere il personale operante presso il complesso aziendale «Campulongu»;

Considerato che con la devoluzione del complesso aziendale «Campulongu» l'azienda foreste demaniali della regione sarda, ai sensi della citata legge regionale sarda 31 luglio 1996, n. 31, è obbligata ad assumere il personale operante in detto complesso aziendale e che il mancato adempimento di tale obbligo costituisce condizione risolutiva dell'atto di devoluzione del complesso medesimo;

Vista la sentenza n. 872/1999 del 7 giugno 1999, con la quale il tribunale di Roma ha approvato la proposta di concordato ex art. 214 della legge fallimentare - regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, presentata dalla S.A.F. S.p.a. in l.c.a. con assunzione da parte dell'E.N.C.C. e conseguente trasferimento al predetto E.N.C.C. di tutte le attività e passività comunque facenti capo alla predetta S.A.F. S.p.a. in l.c.a.;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge 3 agosto 1995, n. 337, il complesso aziendale «Campulongu» di Oristano (già di proprietà della S.A.F. S.p.a. in l.c.a. rientrante nella liquidazione unificata dell'E.N.C.C. e società controllate) come in premessa indicato e nei termini specificamente descritti e individuati nel contratto di comodato stipulato il 28 gennaio 1998, e registrato in Roma il 9 febbraio 1998, ufficio del registro atti privati n. C/04598, è devoluto a titolo gratuito alla regione autonoma della Sardegna.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 337/1995 gli atti compiuti per la liquidazione dell'E.N.C.C. e delle società controllate, anche se costituenti apporti, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa e sono esenti da ogni altro tributo.

3. Il mancato adempimento dell'obbligo relativo alla definitiva assunzione del personale operante presso il complesso aziendale «Campulongu», ai sensi della legge regionale sarda 31 luglio 1996, n. 31, è condizione risolutiva della devoluzione di cui al punto 1.

4. Agli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto e concernenti la devoluzione del complesso aziendale «Campulongu» provvederà, direttamente e con oneri a proprio carico, la regione autonoma della Sardegna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2000

L'ispettore generale capo: D'ANTUONO

ALLEGATO *A*

Comune censuario	Foglio	Mappale	Ha
Nuraxinieddu	3	98	1.76.25
Nuraxinieddu	3	102	0.62.55
TOTALE . . .			2.38.80
Massama	1	44	0.93.80
Massama	1	46	5.38.80
TOTALE . . .			6.32.60
Massama	2	1	4.98.75
Massama	2	3	19.77.30
Massama	2	4	4.19.10
Massama	2	5	0.02.15
Massama	2	6	0.10.90
Massama	2	7	0.13.40
Massama	2	9	0.05.40
Massama	2	10	0.12.65
Massama	2	11	0.11.90
Massama	2	12	0.12.65
Massama	2	13	0.13.30
Massama	2	14	0.36.40
Massama	2	15	1.75.80
Massama	2	16	0.30.05
Massama	2	17	0.17.50
Massama	2	18	0.13.15
Massama	2	19	0.08.30
Massama	2	20	0.25.50
Massama	2	21	0.04.00
Massama	2	22	0.23.30
Massama	2	85	0.99.00
Massama	2	96	0.32.70
Massama	2	103	1.80.70
Massama	2	104	2.73.10
Massama	2	105	1.54.20
Massama	2	106	0.80.25
Massama	2	107	0.32.70
Massama	2	108	0.07.10
Massama	2	109	0.33.85
Massama	2	110	0.04.30
Massama	2	111	0.10.80
Massama	2	112	0.20.20
Massama	2	113	0.15.25
Massama	2	114	0.11.65
Massama	2	115	0.13.55
Massama	2	116	0.02.00
Massama	2	117	0.17.40
Massama	2	118	0.05.70
Massama	2	119	0.01.70
Massama	2	133	0.18.80
Massama	2	134	0.49.50
Massama	2	139	0.10.90
Massama	2	140	0.06.40
Massama	2	141	0.08.05
Massama	2	142	0.25.00
Massama	2	148	1.88.70
Massama	2	150	0.53.05
Massama	2	154	6.70.85
Massama	2	156	4.01.20
Massama	2	159	0.67.80
Massama	2	161	0.22.65
Massama	2	163	0.21.35
Massama	2	165	0.21.60
Massama	2	167	0.32.00
Massama	2	171	0.96.30
Massama	2	173	0.12.75
Massama	2	175	3.93.90
Massama	2	177	10.36.60
TOTALE . . .			74.45.05
Massama	3	52	0.22.10
Massama	3	57	0.08.90
Massama	3	58	0.15.85
Massama	3	61	0.04.30
Massama	3	84	12.96.40
Massama	3	208	0.17.80
Massama	3	300	0.04.15
Massama	3	302	0.06.05
Massama	3	372	0.09.60
Massama	3	374	0.08.60
TOTALE . . .			13.93.75
Massama	4	31	0.58.95
Massama	4	36	0.23.60
Massama	4	42	0.64.25
Massama	4	44	0.25.90
Massama	4	46	0.29.90
Massama	4	48	0.78.75
Massama	4	49	0.04.40
Massama	4	51	0.71.20
Massama	4	172	2.84.05
Massama	4	184	0.07.80
Massama	4	191	0.42.10
Massama	4	204	0.75.60
Massama	4	247	0.12.35
Massama	4	249	0.02.60
Massama	4	255	3.05.25
Massama	4	257	4.89.65
Massama	4	410	0.46.20
TOTALE . . .			16.22.55

00A15910

DECRETO 14 dicembre 2000.

Dismissione delle quote residue detenute dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in INA S.p.a., San Paolo-IMI S.p.a., Beni stabili S.p.a.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni può avvenire mediante offerta pubblica di vendita o trattativa diretta o mediante il ricorso ad entrambe le procedure e che la scelta delle modalità di alienazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 66 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale dispone che siano individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro il 30 settembre 2000 le partecipazioni direttamente detenute dallo Stato in società per azioni, al fine di procedere alla dismissione delle stesse, oltre che con le modalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 332 del 1994, citato, anche mediante altre modalità, da definire con il suddetto decreto, che siano idonee a realizzare la massimizzazione del gettito per l'erario, il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2000, il quale dispone, tra l'altro, che le partecipazioni non di controllo direttamente detenute dallo Stato nel capitale sociale di INA S.p.a., San Paolo-IMI S.p.a. e Beni stabili S.p.a., possano essere dismesse, oltre che con le modalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 332 del 1994, citato, anche mediante modalità in uso nella prassi dei mercati finanziari per l'alienazione dei titoli azionari e che la scelta delle specifiche modalità di alienazione è effettuata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Considerato che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica detiene attualmente l'1,11% del capitale sociale di INA S.p.a., lo 0,35% del capitale sociale di San Paolo-IMI S.p.a. e lo 0,25% del capitale sociale di Beni stabili S.p.a.;

Sentito l'advisor finanziario e valutatore Société Générale;

Ritenuto che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in INA S.p.a., San Paolo-IMI S.p.a. e Beni stabili S.p.a. mediante vendita diretta sul mercato per il tramite di un intermediario finanziario consente di massimizzare il gettito per l'erario, di contenere i costi e di assicurare la rapidità di esecuzione della cessione;

Decreta:

Le partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in INA S.p.a., pari all'1,11% del capitale sociale (40.087.878 azioni ordinarie), in San Paolo-IMI S.p.a., pari allo 0,35% del capitale sociale (4.950.723 azioni ordinarie) e in Beni Stabili S.p.a., pari allo 0,25% del capitale sociale (4.267.895 azioni ordinarie) sono alienate mediante vendita diretta sul mercato per il tramite di un intermediario finanziario.

Roma, 14 dicembre 2000

Il Ministro: VISCO

00A15875

DECRETO 21 dicembre 2000.

Rivalutazione annuale dell'assegno vitalizio per i Cavalieri di Vittorio Veneto, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 417.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 417, concernente l'aumento dell'assegno vitalizio per i Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto, che prevede la rivalutazione annuale del predetto assegno vitalizio in misura pari alla percentuale della svalutazione monetaria accertata per la rivalutazione della dinamica del costo della vita e dei salari, per le pensioni del fondo obbligatorio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha disposto, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto il decreto 31 dicembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 2000) concernente la rivalutazione dell'assegno vitalizio per i Cavalieri di Vittorio Veneto per l'anno 1999;

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 2000, che ha determinato il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 1999 con decorrenza 1° gennaio 2000, in misura pari a + 1,6 nonché, in via provvisoria, la variazione percentuale per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2000 con decorrenza dal 1° gennaio 2001, in misura pari a + 2,4;

Considerata la necessità:

di determinare il valore definitivo della variazione percentuale dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio per i Cavalieri dell'ordine di Vittorio Veneto per l'anno 1999 con effetto dal 1° gennaio 2000;

di determinare la variazione percentuale dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio per l'anno 2000 con effetto dal 1° gennaio 2001, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto per l'anno 1999 è determinata in misura pari a + 1,6 dal 1° gennaio 2000.

Art. 2.

La percentuale di variazione dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto per l'anno 2000 è determinata in misura pari a + 2,4 dal 1° gennaio 2001, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di rivalutazione per l'anno successivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

p. *Il Ministro:* SOLAROLI

00A15874

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 settembre 2000.

Modifica dell'allegato IV del decreto ministeriale 10 aprile 2000, recante venticinquesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, come modificato con decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, ed in particolare l'art. 37, comma 2;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1997, come modificato con decreto ministeriale 1° settembre 1998, ed in particolare l'allegato I, recante un elenco di sostanze pericolose e dettagli relativi alla classificazione e alla etichettatura per ogni sostanza o gruppo di sostanze, e l'allegato V, che definisce i metodi di determinazione delle proprietà fisico-chimiche, della tossicità ed ecotossicità di sostanze e preparati;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2000 di recepimento della direttiva 98/98/CE della Commissione del 15 dicembre 1998, recante venticinquesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

Vista la decisione 2000/368/CE della Commissione del 19 maggio 2000 che rettifica la direttiva 98/98/CE, recante venticinquesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 136 dell'8 giugno 2000);

Considerato che i punti 3.2.3, 3.2.8, 6.2 e 8 dell'allegato IV del decreto ministeriale 10 aprile 2000 sono incompleti e che quindi risulta necessario rettificare il predetto allegato IV;

Attuata con ministeriale del 18 agosto 2000 la disposizione prevista dall'art. 37, comma 2, relativa alla comunicazione ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato IV del decreto ministeriale 10 aprile 2000 è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2000

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 206

ALLEGATO

1.6. Nel caso delle sostanze i dati per la classificazione e l'etichettatura sono ottenuti come segue:

a) per le sostanze per le quali occorre fornire le informazioni specificate nell'allegato VII la maggior parte dei dati necessari per la classificazione e l'etichettatura è contenuta nel "fascicolo di base". La classificazione e l'etichettatura verranno rivedute, se necessario, quando saranno disponibili nuove informazioni (allegato VIII);

b) per le altre sostanze (ad esempio quelle di cui al punto 1.5 precedente) i dati necessari per la classificazione e l'etichettatura potranno essere eventualmente ricavati da numerose altre fonti, tra cui i risultati di precedenti prove, le informazioni necessarie in applicazione delle norme internazionali sul trasporto delle sostanze pericolose, le informazioni tratte da opere di riferimento e da pubblicazioni specializzate e i dati basati sull'esperienza. Se di pertinenza, possono essere presi in considerazione anche i risultati convalidati delle interrelazioni tra struttura e attività e i pareri degli esperti.

Nel caso dei preparati i dati per la classificazione e l'etichettatura sono ottenuti come segue:

a) i dati fisico-chimici si ottengono applicando i metodi specificati nell'allegato V. Per i preparati gassosi si può impiegare un metodo di calcolo delle proprietà di comburenza ed infiammabilità (cfr. capitolo 9);

b) i dati concernenti gli effetti sulla salute si ottengono:

— applicando i metodi specificati nell'allegato V e/o applicando il metodo convenzionale di cui all'articolo 3, paragrafo 5, lettere da a) a i), della direttiva 88/379/CEE, oppure, in caso di R 65, applicando i criteri di cui al punto 3.2.3;

— per la valutazione degli effetti cancerogeni, mutageni e di tossicità riproduttiva, invece, applicando il metodo convenzionale di cui all'articolo 3, paragrafo 5, lettere da j) a q), della direttiva 88/379/CEE.

Nota relativa alla sperimentazione su animali

L'esecuzione di test sugli animali per ottenere dati sperimentali è soggetta alle disposizioni della direttiva 86/609/CEE concernente la protezione degli animali impiegati a scopi sperimentali.

1.7.2. *Applicazione dei criteri orientativi per le sostanze*

I criteri orientativi illustrati nel presente allegato sono direttamente applicabili se i dati in questione sono stati ottenuti con metodi di prova paragonabili a quelli esposti nell'allegato V, altrimenti i dati disponibili devono essere valutati confrontando i metodi di prova utilizzati con quelli dell'allegato V e con le norme contenute nel presente allegato per definire la corretta classificazione ed etichettatura.

In alcuni casi potrebbero sorgere dubbi circa l'applicazione dei criteri più pertinenti, specialmente laddove occorra il giudizio di un esperto. In detti casi il fabbricante, il distributore o l'importatore classifica ed etichetta la sostanza a titolo provvisorio in base ad una valutazione delle prove ad opera di una persona competente.

Fatto salvo l'articolo 6, laddove sia stata applicata la procedura di cui sopra e si temano possibili incongruenze, può essere presentata una proposta di inserimento della classificazione provvisoria nell'allegato I. Tale proposta deve essere presentata ad uno degli Stati membri e corredata di opportuni dati scientifici (cfr. anche il punto 4.1).

Analoga procedura si applica qualora siano state reperite informazioni che sollevano dubbi circa l'accuratezza di una voce già inserita nell'allegato I.

2.2.2.1. Osservazioni concernenti i perossidi organici

In riferimento alle proprietà esplosive, un perossido organico o un preparato a base di un perossido organico nella forma con cui viene immesso sul mercato è classificato secondo i criteri di cui al punto 2.2.1 in base a test condotti seguendo i metodi descritti nell'allegato V.

In riferimento alle proprietà comburenti, gli attuali metodi di cui all'allegato V non possono essere applicati ai perossidi organici.

Per le sostanze, i perossidi organici non ancora classificati come esplosivi sono classificati come pericolosi in base alla loro struttura (ad es. R-O-O-H: R_1-O-O-R_2).

I preparati non ancora classificati come esplosivi sono classificati utilizzando il metodo di calcolo basato sulla percentuale di ossigeno attivo illustrato al punto 9.3.

Qualunque perossido organico o preparato contenente perossido organico non ancora classificato come esplosivo è classificato come comburente se il perossido o la sua formulazione contengono:

— più del 5% di perossidi organici oppure

— più dello 0,5% di ossigeno disponibile dai perossidi organici e più del 5% di perossido di idrogeno.

3.2.3. *Nocivo*

Le sostanze e i preparati saranno classificati come nocivi e contrassegnati con il simbolo "Xn" e l'indicazione di pericolo "nocivo" conformemente ai criteri riportati di seguito; ad essi saranno attribuite le frasi di rischio in conformità dei seguenti criteri:

R 22 Nocivo per ingestione

Risultati della tossicità acuta:

— LD_{50} via orale, per ratto: $200 < LD_{50} \leq 2\,000$ mg/kg,

— dose discriminante, via orale, ratto, 50 mg/kg: sopravvivenza del 100% ma evidente tossicità,

— sopravvivenza inferiore al 100% con 500 mg/kg, via orale, ratto mediante procedimento della dose prestabilita. Cfr. la tabella di valutazione nel metodo di saggio BI (a) dell'allegato V.

R 21 Novico a contatto con la pelle

Risultati della tossicità acuta:

— LD_{50} via dermica, ratto o coniglio: $400 < LD_{50} \leq 2\,000$ mg/kg.

R 20 Nocivo per inalazione

Risultati della tossicità acuta:

— LC_{50} per inalazione, ratto, per aerosol o particelle: $1 < LC_{50} \leq 5$ mg/litro/4ore,

— LC_{50} per inalazione, ratto, per gas o vapori: $2 < LC_{50} \leq 20$ mg/litro/4ore.

R 65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione

Le sostanze e i preparati liquidi che presentano per l'uomo un rischio di aspirazione data la loro ridotta viscosità:

a) Le sostanze e i preparati che contengono idrocarburi alifatici, aliciclici e aromatici in concentrazione totale pari o superiore al 10% e che presentano

   — un tempo di scorrimento inferiore a 30 secondi in una vaschetta ISO di 3 mm, conformemente alla norma ISO 2431, oppure

   — una viscosità cinematica inferiore a 7×10^{-6} m^2/sec a 40°C, misurata in un viscosimetro a capillare calibrato in vetro conformemente alla norma ISO 3104/3105, oppure

   — una viscosità cinematica inferiore a 7×10^{-6} m^2/sec a 40°C, dedotta dalla misurazione della viscosità di rotazione conformemente alla norma ISO 3219.

   Nota: Le sostanze e i preparati conformi a questi criteri non devono essere classificati se la tensione superficiale media, misurata mediante tensiometro "du Nuoy" o con i metodi di cui all'allegato V, parte A.5, è superiore a 33 mN/m a 25°C.

b) Le sostanze e i preparati risultati nocivi per l'uomo in base all'esperienza pratica.

R 40 Possibilità di effetti irreversibili

— Prove evidenti della possibilità di un danno irreversibile diverso dagli effetti di cui al capitolo 4, a seguito di una singola esposizione per via appropriata, generalmente nell'intervallo di dosaggio sopra menzionato.

Per indicare la via di somministrazione/esposizione, si utilizzerà una delle seguenti combinazioni: R 40/20, R 40/21, R 40/22, R 40/20/21, R 40/20/22, R 40/21/22, R 40/20/21/22.

R 48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata

— Possibilità di gravi danni (evidente disturbo funzionale o variazione morfologica con rilevanza tossicologica) in caso di esposizione ripetuta o prolungata per via appropriata.

Le sostanze e i preparati sono classificati almeno come nocivi quando si osservano questi effetti in corrispondenza di livelli nell'ordine di:

— via orale, ratto ≤ 50 mg/kg (peso corporeo)/giorno,

— via dermica, ratto o coniglio ≤ 100 mg/kg (peso corporeo)/giorno,

— per inalazione, ratto ≤ 0,25 mg/l, 6 ore/giorno.

Questi valori orientativi possono applicarsi direttamente quando si sono osservate gravi lesioni in un test di tossicità subcronica (90 giorni). Nell'interpretazione dei risultati di un test di tossicità acuta (28 giorni), queste cifre vanno aumentate di circa tre volte. Se è disponibile un test di tossicità cronica (due anni), esso va valutato in relazione ad ogni singolo caso. Se si dispongono di risultati di studi di durata diversa, normalmente si utilizzeranno quelli relativi allo studio di maggiore durata.

Per indicare la via di somministrazione/esposizione, si utilizzerà una delle seguenti combinazioni:

R 48/20, R 48/21, R 48/22, R 48/20/21, R 48/20/22, R 48/21/22, R 48/20/21/22.

3.2.3.1. Osservazioni riguardanti le sostanze volatili

Per alcune sostanze ad alta concentrazione di vapore saturo possono essere disponibili dati che rivelino effetti potenzialmente sospetti. Tali sostanze possono non essere classificate in base ai criteri per gli effetti sulla salute di cui al punto 3.2.3, né essere contemplate al punto 3.2.8. T ıttavia, in presenza di opportuni dati che dimostrino il possibile rischio legato alla manipolazione e all'uso normali di tali sostanze, può essere necessario classificarle, caso per caso, nell'allegato I.

3.2.6.1. Infiammazione della pelle

Le seguenti frasi di rischio saranno assegnate in base ai criteri indicati:

R 38 Irritante per la pelle

— Sostanze e preparati che provocano notevole infiammazione della pelle che persista per almeno 24 ore dopo un periodo massimo di esposizione di 4 ore in base a studi condotti su conigli con il test di irritazione cutanea di cui all'allegato V.

L'infiammazione della pelle è notevole se:

a) la media dei valori di punteggio dell'eritema e dell'escara o della formazione di un edema, calcolata per tutti gli animali saggiati, è pari o superiore a 2,

b) ovvero, quando al test di cui all'allegato V effettuato su tre animali si osservi in almeno due animali eritema ed escara o edema di valore medio pari o superiore a 2 calcolato per ciascun animale separatamente.

In entrambi i casi per calcolare i rispettivi valori medi si usano tutti i valori del punteggio relativi ad ognuno dei tempi di rilevazione degli effetti (24, 48, 72 ore).

L'infiammazione della pelle è notevole anche quando persiste in almeno due animali al termine del periodo di osservazione. Sono da prendere in considerazione effetti particolari quali iperplasia, desquamazione, decolorazione, fissurazione, formazione di croste e alopecia.

Possono essere disponibili anche i risultati di studi di esposizione non acuta sugli animali [cfr. osservazioni Su R 48 al punto 2.d)], da ritenere significativi se gli effetti osservati sono paragonabili a quelli appena descritti.

— Sostanze e preparati che provocano notevole infiammazione della pelle a seguito di contatto immediato, prolungato o ripetuto, in base ad osservazioni pratiche effettuate sulle persone.

— Perossidi organici, tranne nei casi in cui si ha la prova del contrario.

Parestesie: nelle persone le parestesie provocate dal contatto della pelle con antiparassitari piretroidi non sono considerate alla stregua di effetti irritanti classificabili come Xi; R 38. Per le sostanze di cui si sono osservati simili effetti dovrebbe comunque essere utilizzata la frase S 24.

3.2.8. *Altre proprietà tossicologiche*

Ulteriori frasi di indicazione dei rischi saranno assegnate, conformemente ai seguenti criteri (basati sulle esperienze acquisite in fase di compilazione dell'allegato I), a sostanze e preparati classificati in base ai principi di cui ai punti da 2.2.1 a 3.2.7 e/o ai capitoli 4 e 5:

R 29 A contatto con l'acqua libera gas tossici

Sostanze e preparati che a contatto con acqua o aria umida, sviluppano gas altamente tossici/tossici in quantità potenzialmente pericolose, ad esempio fosfuro di alluminio e pentasolfuro di fosforo.

R 31 A contatto con acidi libera gas tossici

Sostanze e preparati che reagiscono con acidi sviluppando gas tossici in quantità pericolose, ad esempio ipoclorito di sodio, polisolfuro di bario. Per le sostanze di uso corrente, sarebbe più appropriato l'uso della frase S 50 [non mescolare con ... (da precisare da parte del fabbricante)].

R 32 A contatto con acidi libera gas altamente tossici

Sostanze e preparati che reagiscono con acidi sviluppando gas tossici in quantità pericolose, ad esempio sali di acido cianidrico, azoturo di sodio. Per le sostanze di uso corrente, sarebbe più appropriato l'uso della frase S 50 [non mescolare con ... (da precisare da parte del fabbricante)].

R 33 Pericolo di effetti cumulativi

Sostanze e preparati che presentano un rischio di accumulo nell'organismo umano che può destare timori e che, tuttavia, non è sufficiente a giustificare l'uso della frase R 48.

R 64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno

Sostanze e preparati che sono assorbiti dalle donne e possono interferire con l'allattamento o che possono essere presenti (compresi i metaboliti) nel latte materno in quantità sufficienti da destare timori per la salute di un bambino allattato al seno.

Per le osservazioni sull'uso di questa frase R (e in alcuni casi di R 33), cfr. il punto 4.2.3.3.

R 66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle

Sostanze e preparati da considerare con sospetto perché potrebbero provocare secchezza, esfoliazione o screpolature della pelle, pur non corrispondendo ai criteri di classificazione R 38,

in base a:

— osservazioni pratiche dopo uso e manipolazione normali o

— prove evidenti circa gli effetti previsti riscontrati sulla pelle.

Cfr. anche i punti 1.6 e 1.7.

R 67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Sostanze e preparati volatili contenenti tali sostanze che provocano evidente depressione delle funzioni del sistema nervoso centrale a seguito di inalazione e che non sono ancora classificate in termini di tossicità acuta per inalazione (R 20, R 23, R 26, R 40/20, R 39/23 o R 39/26).

Possono essere utilizzati i seguenti dati:

a) Dati ottenuti con la sperimentazione animale che mostrino chiari segni di depressione del sistema nervoso centrale, tra cui effetti narcotici, letargia, mancanza di coordinazione (inclusa la perdita del riflesso di raddrizzamento) e atassia:

   — a concentrazioni o con tempi di esposizione inferiori o pari a 20 mg/l/4 ore, oppure

   — laddove il rapporto tra la concentrazione alla quale si produce l'effetto entro 4 ore e la concentrazione di vapore saturo (CVS) a 20 °C sia inferiore a 1/10.

b) Osservazioni pratiche sull'uomo (ad esempio narcosi, sopore, caduta della vigilanza, perdita dei riflessi, mancanza di coordinazione, vertigini) debitamente documentate, a condizioni di esposizione equivalenti agli effetti summenzionati riferiti alla sperimentazione animale.

Cfr. anche i punti 1.6 e 1.7.

Per ulteriori frasi di rischio cfr. il punto 2.2.6.

4.1.2. Il fabbricante, distributore o importatore che disponga di informazioni secondo cui una sostanza dovrebbe essere classificata ed etichettata in conformità dei criteri di cui ai punti 4.2.1, 4.2.2 o 4.2.3, potrà etichettarla a titolo provvisorio conformemente ai suddetti criteri, in base ad una valutazione dei riscontri evidenti ad opera di una persona competente.

4.1.3. Il fabbricante, distributore o importatore dovrà presentare il più rapidamente possibile allo Stato membro nel quale la sostanza è immessa sul mercato un documento che contenga tutte le informazioni sull'argomento. Questo documento deve contenere una bibliografia con tutti i necessari riferimenti e può includere eventuali dati non pubblicati.

4.1.4. Inoltre, il fabbricante, distributore o importatore in possesso di nuovi dati relativi alla classificazione e all'etichettatura di una sostanza in conformità dei criteri di cui ai punti 4.2.1, 4.2.2 o 4.2.3 è tenuto a presentarli il più rapidamente possibile allo Stato membro nel quale la sostanza è immessa sul mercato.

5.2.2. *Ambiente non acquatico*

5.2.2.1. Le sostanze saranno classificate come pericolose per l'ambiente e contrassegnate con il simbolo "N" e l'opportuna indicazione di pericolo; ad esse saranno attribuite le frasi di rischio in conformità dei seguenti criteri:

R 54: Tossico per la flora

R 55: Tossico per la fauna

R 56: Tossico per gli organismi del terreno

R 57: Tossico per le api

R 58: Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente

Sostanze che in base alle prove disponibili circa le loro proprietà, la persistenza, il potenziale di accumulo, nonché il destino e il comportamento ambientali presunti o osservati, possono presentare un pericolo immediato, a lungo termine e/o ritardato per la struttura e/o il funzionamento degli ecosistemi naturali, esclusi quelli descritti al punto 5.2.1. I criteri dettagliati saranno elaborati in seguito.

5.2.2.2. Le sostanze saranno classificate come pericolose per l'ambiente e contrassegnate con il simbolo "N" e l'opportuna indicazione di pericolo; ad esse saranno attribuite le frasi di rischio in conformità dei seguenti criteri:

R 59: Pericoloso per lo strato di ozono

Sostanze che in base a prove disponibili circa le loro proprietà e il destino e comportamento ambientali presunti o osservati, possono presentare un pericolo per la struttura e/o il funzionamento dello strato di ozono della stratosfera, comprese le sostanze elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 333 del 22.12.1994, pag. 1) e successive modifiche.

6.2. **Frasi relative ai consigli di prudenza per sostanze e preparati**

S 1 Conservare sotto chiave

— Campo d'applicazione:

— sostanze e preparati altamente tossici, tossici e corrosivi.

— Criteri d'impiego:

— obbligatoria per le sostanze e i preparati sopra menzionati se venduti al pubblico.

S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini

— Campo d'applicazione:

— tutte le sostanze e i preparati pericolosi.

— Criteri d'impiego:

— obbligatoria per tutte le sostanze e i preparati pericolosi venduti al pubblico, tranne per quelli classificati come pericolosi per l'ambiente.

S 3 Conservare in luogo fresco

— Campo d'applicazione:

— perossidi organici,

— altre sostanze e preparati con punto di ebollizione ≤ 40 °C.

— Criteri d'impiego:

— obbligatoria per i perossidi organici tranne se si usa la frase S 47.

— Raccomandata per altre sostanze e preparati pericolosi con punto di ebollizione ≤ 40 °C.

S 4 Conservare lontano da locali di abitazione

— Campo d'applicazione:

— sostanze e preparati altamente tossici e tossici.

— Criteri d'impiego:

— limitata normalmente a sostanze e preparati altamente tossici e tossici quando si intende integrare la frase S 13; ad esempio, quando sussiste un rischio di inalazione e la sostanza o il preparato deve essere tenuto lontano dai locali di abitazione. Il Consiglio non intende precludere un uso corretto della sostanza o del preparato nei locali di abitazione.

S 5 Conservare sotto ... (liquido appropiato da indicarsi da parte del fabbricante)

— Campo d'applicazione:

— sostanze e preparati solidi spontaneamente infiammabili.

— Criteri d'impiego:

— limitata normalmente a casi particolari, ad esempio sodio, potassio o fosforo bianco.

S 6 Conservare sotto ... (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante)

— Campo d'applicazione:

— sostanze e preparati pericolosi da tenere in atmosfera inerte.

— Criteri d'impiego:

— limitata normalmente a casi particolari, ad esempio alcuni composti metallo-organici.

S 7 Conservare il recipiente ben chiuso

— Campo d'applicazione:

— perossidi organici,

— sostanze e preparati che possono emanare gas altamente tossici, tossici, nocivi o estremamente infiammabili,

— sostanze e preparati che a contatto con l'umidità emanano gas estremamente infiammabili,

— solidi facilmente infiammabili.

— Criteri d'impiego:

— obbligatoria per i perossidi organici,

— raccomandata per gli altri campi d'applicazione di cui sopra.

S 8 Conservare il recipiente al riparo dall'umidità

— Campo d'applicazione:

— sostanze e preparati che possono reagire violentemente con l'acqua,

— sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, liberano gas estremamente infiammabili,

— sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, liberano gas altamente tossici o tossici.

— Criteri d'impiego:

— limitata normalmente ai campi d'applicazione sopra menzionati se si intende sottolineare le avvertenze fornite in particolare con le frasi R 14, R 15 e R 29.

S 9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato

— Campo d'applicazione:

— sostanze e preparati volatili che possono emanare vapori altamente tossici, tossici o nocivi,

— liquidi estremamente o facilmente infiammabili e gas estremamente infiammabili.

— Criteri d'impiego:

— raccomandata per sostanze e preparati volatili che possono emanare vapori altamente tossici, tossici o nocivi,

— raccomandata per liquidi estremamente o facilmente infiammabili o per gas estremamente infiammabili.

S 12 Non chiudere ermeticamente il recipiente

— Campo d'applicazione:

— sostanze e preparati che, attraverso l'emanazione di gas o vapori, possono far scoppiare il recipiente.

— Criteri d'impiego:

— limitata normalmente ai casi particolari di cui sopra.

S 13 Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande

— Campo d'applicazione:

— sostanze e preparati altamente tossici, tossici e nocivi.

— Criteri d'impiego:

— raccomandata quando tali sostanze e preparati sono di uso corrente.

S 14 Conservare lontano da ... (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore)

— Campo d'applicazione:

— perossidi organici.

— Criteri d'impiego:

— obbligatoria per i perossidi organici e limitata normalmente agli stessi. Tuttavia, può essere utile in casi eccezionali in cui l'incompatibilità può produrre un rischio particolare.

S 15 Conservare lontano dal calore

— Campo d'applicazione:

— sostanze e preparati che possono decomporsi o che possono reagire spontaneamente sotto l'effetto del calore.

— Criteri d'impiego:

— limitata normalmente a casi particolari, ad esempio monomeri, ma non assegnata se sono già state applicate le frasi di rischio R 2, R 3 e/o R 5.

S 16 Conservare lontano da fiamme e scintille — Non fumare

— Campo d'applicazione:

— liquidi estremamente o facilmente infiammabili e gas estremamente infiammabili.

— Criteri d'impiego:

— raccomandata per le sostanze e i preparati sopra menzionati ma non assegnata se sono già state applicate le frasi di rischio R 2, R 3 e/o R 5.

S 17 Tenere lontano da sostanze combustibili

— Campo d'applicazione:

— sostanze e preparati che possono formare miscele esplosive o spontaneamente infiammabili con sostanze combustibili.

— Criteri d'impiego:

— da usare in casi particolari, ad esempio per dare maggior risalto alle frasi R 8 e R 9.

S 18 Manipolare ed aprire il recipiente con cautela

— Campo d'applicazione:

— sostanze e preparati che possono produrre una sovrapressione nel recipiente,

— sostanze e preparati che possono formare perossidi esplosivi.

— Criteri d'impiego:

— limitata normalmente ai casi sopra menzionati quando sussiste il rischio di lesioni oculari e/o quando le sostanze e i preparati sono di uso corrente.

S 20 Non mangiare né bere durante l'impiego

— Campo d'applicazione:

— sostanze e preparati altamente tossici, tossici e corrosivi.

— Criteri d'impiego:

— limitata normalmente a casi particolari (ad esempio arsenico e composti a base di arsenico; fluoroacetati) in particolare quando tali prodotti sono di uso corrente.

S 21 Non fumare durante l'impiego

— Campo d'applicazione:

— sostanze e preparati che generano prodotti tossici in fase di combustione.

— Criteri d'impiego:

— limitata normalmente a casi particolari (ad esempio composti alogenati).

S 22 Non respirare le polveri

— Campo d'applicazione:

— tutte le sostanze e i preparati solidi pericolosi per la salute.

— Criteri d'impiego:

— obbligatoria per le sostanze e i preparati sopra menzionati cui è stata assegnata la frase R 42,

— raccomandata per le sostanze e i preparati sopra menzionati che vengono forniti nella forma di polvere inalabile e per i quali sono noti i rischi per la salute a seguito di inalazione.

S 23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli [termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore]

— Campo d'applicazione:

— tutte le sostanze e i preparati liquidi o gassosi pericolosi per la salute.

— Criteri d'impiego:

— obbligatoria per le sostanze e i preparati sopra menzionati cui è stata assegnata la frase R 42,

— obbligatoria per le sostanze e i preparati da applicarsi a spruzzo. Inoltre, deve essere assegnata anche la frase S 38 o S 51,

— raccomandata quando occorre richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sui pericoli che comporta l'inalazione, non menzionati nelle frasi di rischio da assegnare.

S 24 Evitare il contatto con la pelle

— Campo d'applicazione:

— tutte le sostanze e i preparati pericolosi per la salute.

— Criteri d'impiego:

— obbligatoria per le sostanze e i preparati cui è stata assegnata la frase R 43 tranne se è stata anche assegnata la frase S 36,

— raccomandata quando occorre richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sui pericoli che comporta un contatto con la pelle, non menzionati nelle frasi di rischio da assegnare (ad esempio parestesie). Tuttavia, può essere utilizzata per dare maggior risalto a tali frasi di rischio.

S 25 Evitare il contatto con gli occhi

— Campo d'applicazione:

— tutte le sostanze e i preparati pericolosi per la salute.

— Criteri d'impiego:

— raccomandata quando occorre richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sui pericoli che comporta un contatto con gli occhi, non menzionati nelle frasi di rischio da usare. Tuttavia, può essere utilizzata per dare maggior risalto a tali frasi di rischio,

— raccomandata per le sostanze di uso corrente cui sono state assegnate le frasi R 34, R 35, R 36 o R 41.

S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico

— Campo d'applicazione:

— sostanze e preparati corrosivi o irritanti.

— Criteri d'impiego:

— obbligatoria per sostanze e preparati corrosivi e per quelli cui è già stata assegnata la frase R 41,

— raccomandata per sostanze e preparati irritanti cui è già stata assegnata la frase di rischio R 36.

S 27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati

— Campo d'applicazione:

— sostanze e preparati altamente tossici, tossici o corrosivi.

— Criteri d'impiego:

— obbligatoria per le sostanze e i preparati altamente tossici di uso corrente cui è stata assegnata la frase R 27,

— raccomandata per le sostanze e i preparati altamente tossici destinati ad usi industriali cui è stata assegnata la frase R 27. Non usare questa frase se è stata assegnata la frase S 36,

— raccomandata per le sostanze e i preparati tossici cui è stata assegnata la frase R 24 e per le sostanze e i preparati corrosivi di uso corrente.

S 28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con ... (prodotti idonei indicati dal fabbricante)

— Campo d'applicazione:

— sostanze e preparati altamente tossici, tossici o corrosivi.

— Criteri d'impiego:

— obbligatoria per le sostanze e i preparati altamente tossici,

— raccomandata per altre sostanze e preparati sopra menzionati, in particolare quando l'acqua non rappresenta il fluido di lavaggio più appropriato,

— raccomandata per sostanze e preparati corrosivi di uso corrente.

S 29 Non gettare i residui nelle fognature

— Campo d'applicazione:

— liquidi estremamente o facilmente infiammabili immiscibili con acqua,

— sostanze e preparati altamente tossici e tossici,

— sostanze pericolose per l'ambiente.

— Criteri d'impiego:

— obbligatoria per sostanze e preparati pericolosi per l'ambiente, cui è stato attribuito il simbolo "N" e di uso corrente, a meno che non espressamente destinate a tale uso,

— raccomandata per altre sostanze e preparati di cui sopra e di uso corrente, a meno che non espressamente destinati a tale uso.

S 30 Non versare acqua sul prodotto

— Campo d'applicazione:

— sostanze e preparati che reagiscono violentemente con l'acqua.

— Criteri d'impiego:

— limitata normalmente a casi particolari (ad esempio acido solforico), può essere utilizzata, se di pertinenza, per fornire le informazioni più chiare possibili, per dare maggiore risalto alla frase R 14 o in alternativa a R 14.

S 33 Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche

— Campo d'applicazione:

— sostanze e preparati estremamente o facilmente infiammabili.

— Criteri d'impiego:

— raccomandata per sostanze e preparati destinati ad usi industriali che non assorbono l'umidità. Praticamente, non è mai utilizzata per le sostanze e i preparati immessi sul mercato di uso corrente.

S 35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

— Campo d'applicazione:

— tutte le sostanze e i preparati pericolosi.

— Criteri d'impiego:

— raccomandata per le sostanze e i preparati che necessitano di istruzioni particolari per garantirne il corretto smaltimento.

S 36 Usare indumenti protettivi adatti

— Campo d'applicazione:

— perossidi organici,

— sostanze e preparati altamente tossici, tossici o nocivi,

— sostanze e preparati corrosivi.

— Criteri d'impiego:

— obbligatoria per sostanze e preparati altamente tossici e corrosivi,

— obbligatoria per le sostanze e i preparati cui è stata assegnata la frase R 21 o R 24,

— obbligatoria per le sostanze cancerogene della categoria 3 e quelle mutagene e tossiche per la riproduzione, tranne se gli effetti si producono esclusivamente a seguito di inalazione,

— obbligatoria per perossidi organici,

— raccomandata per sostanze e preparati tossici se il valore dermico LD_{50} non è noto ma la sostanza o il preparato potrebbero essere tossici a contatto con la pelle,

— raccomandata per sostanze e preparati destinati ad usi industriali che possono causare danni alla salute in caso di esposizione prolungata.

S 37 Usare guanti adatti

— Campo d'applicazione:

— sostanze e preparati altamente tossici, tossici, nocivi o corrosivi,

— perossidi organici,

— sostanze e preparati irritanti per la pelle o che provocano sensibilizzazione a contatto con la pelle.

— Criteri d'impiego:

— obbligatoria per le sostanze e i preparati altamente tossici e corrosivi,

— obbligatoria per le sostanze e i preparati cui sono state assegnate le frasi R 21, R 24 o R 43,

— obbligatoria per le sostanze cancerogene della categoria 3 e quelle mutagene e tossiche per la riproduzione, tranne se gli effetti si producono esclusivamente a seguito di inalazione,

— obbligatoria per i perossidi organici,

— raccomandata per sostanze e preparati tossici se il valore dermico LD_{50} non è noto ma la sostanza o il preparato potrebbero essere nocivi a contatto con la pelle,

— raccomandata per sostanze e preparati irritanti per la pelle.

S 38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto

— Campo d'applicazione:

— sostanze e preparati altamente tossici o tossici.

— Criteri d'impiego:

— limitata normalmente a casi particolari che comportano l'uso di sostanze e preparati altamente tossici o tossici nell'industria o nell'agricoltura.

S 39 Proteggersi gli occhi/la faccia

— Campo d'applicazione:

— perossidi organici,

— sostanze e preparati corrosivi, inclusi gli irritanti che generano il rischio di gravi lesioni oculari,

— sostanze e preparati altamente tossici e tossici.

— Criteri d'impiego:

— obbligatoria per le sostanze e i preparati cui sono state assegnate le frasi R 34, R 35 o R 41,

— obbligatoria per i perossidi organici,

— raccomandata quando occorre richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sui pericoli che comporta il contatto con gli occhi, non menzionati nelle frasi di rischio da assegnare,

— limitata normalmente a casi eccezionali per sostanze e preparati altamente tossici o tossici, laddove sussista un rischio di schizzi e tali sostanze e preparati possano essere facilmente assorbite dalla pelle.

S 40 Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare ... (da precisare da parte del produttore)

— Campo d'applicazione:

— tutte le sostanze e i preparati pericolosi.

— Criteri d'impiego:

— limitata normalmente alle sostanze e ai preparati pericolosi per i quali l'acqua non è considerata un fluido di lavaggio appropriato (ad esempio se è necessario l'assorbimento con prodotti in polvere, la dissoluzione con solvente, ecc.) e se è importante per motivi di salute e/o di sicurezza riportare un'avvertenza sull'etichetta.

S 41 In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi

— Campo d'applicazione:

— sostanze e preparati pericolosi che in fase di combustione emanano gas altamente tossici o tossici.

— Criteri d'impiego:

— limitata normalmente a casi particolari.

S 42 Durante le fumigazioni/polverizzazioni, usare un apparecchio respiratore adatto [termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore]

— Campo d'applicazione:

— sostanze e preparati destinati a tale uso ma che possono compromettere la salute e la sicurezza dell'utilizzatore se non vengono adottate le dovute precauzioni.

— Criteri d'impiego:

— limitata normalmente a casi particolari.

S 43 In caso di incendio usare ... (indicare nello spazio i mezzi estinguenti idonei. Se l'acqua aumenta il rischio precisare: "Non usare mai acqua")

— Campo d'applicazione:

— sostanze e preparati estremamente infiammabili, facilmente infiammabili e infiammabili.

— Criteri d'impiego:

— obbligatoria per sostanze e preparati che, a contatto con acqua o con aria umida, sviluppano gas estremamente infiammabili,

— raccomandata per sostanze e preparati estremamente infiammabili, facilmente infiammabili e infiammabili, in particolare quando sono immiscibili con acqua.

S 45 In caso di incidente o malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrandogli l'etichetta)

— Campo d'applicazione:

— sostanze e preparati altamente tossici,

— sostanze e preparati tossici e corrosivi,

— sostanze e preparati che provocano sensibilizzazione se inalati.

— Criteri d'impiego:

— obbligatoria per le sostanze e i preparati di cui sopra.

S 46 In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

— Campo d'applicazione:

— tutte le sostanze e i preparati pericolosi diversi da quelli che sono altamente tossici, tossici, corrosivi o pericolosi per l'ambiente.

— Criteri d'impiego:

— obbligatoria per tutte le sostanze e i preparati sopra menzionati di uso corrente, tranne se non vi sono motivi di temere pericoli in caso di ingestione, in particolare per i bambini.

S 47 Conservare a temperatura non superiore a ... °C (da precisare da parte del fabbricante)

— Campo d'applicazione:

— sostanze e preparati che diventano instabili ad una determinata temperatura.

— Criteri d'impiego:

— limitata normalmente a casi particolari (ad esempio alcuni perossidi organici).

S 48 Mantenere umido con ... (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante)

— Campo d'applicazione:

— sostanze e preparati che possono diventare molto sensibili alle scintille, all'attrito o all'impatto, se lasciati essiccare.

— Criteri d'impiego:

— limitata normalmente a casi particolari, ad esempio nitrocellulose.

S 49 Conservare soltanto nel recipiente originale

— Campo d'applicazione:

— sostanze e preparati sensibili alla decomposizione catalitica.

— Criteri d'impiego:

— sostanze e preparati sensibili alla decomposizione catalitica, ad esempio alcuni perossidi organici.

S 50 Non mescolare con ... (da precisare da parte del fabbricante)

— Campo d'applicazione:

— sostanze e preparati che possono reagire con il prodotto indicato, sviluppando gas altamente tossici o tossici,

— perossidi organici.

— Criteri d'impiego:

— raccomandata per le sostanze e i preparati sopra menzionati di uso corrente, quando rappresenta un'alternativa migliore di R 31 o R 32,

— obbligatoria con alcuni perossidi che possono reagire violentemente con acceleratori o promotori.

S 51 Usare soltanto in luogo ben ventilato

— Campo d'applicazione:

— sostanze e preparati che potrebbero o che sono destinati a produrre vapori, polveri, spruzzi, fumi, nebbie, ecc. che generano rischi di inalazione o di incendio o di esplosione.

— Criteri d'impiego:

— raccomandata quando l'uso della frase S 38 non sarebbe appropriato. Pertanto, è importante quando tali sostanze e preparati sono di uso corrente.

S 52 Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati

— Campo d'applicazione:

— sostanze e preparati volatili, altamente tossici, tossici e nocivi che li contengono.

— Criteri d'impiego:

— raccomandata quando potrebbero essere causati danni alla salute in caso di esposizione prolungata a queste sostanze a seguito della loro volatilizzazione da grandi superfici trattate nelle abitazioni o in altri luoghi chiusi dove si radunano le persone.

S 53 Evitare l'esposizione — procurarsi istruzioni speciali prima dell'uso

— Campo d'applicazione:

— sostanze e preparati che sono cancerogeni, mutageni e/o tossici per la riproduzione.

— Criteri d'impiego:

— obbligatoria per le sostanze e i preparati sopra menzionati cui è stata assegnata almeno una delle seguenti frasi R: R 45, R 46, R 49, R 60 o R 61.

S 56 Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali

— Campo d'applicazione:

— tutte le sostanze e i preparati pericolosi.

— Criteri d'impiego:

— raccomandata per tutte le sostanze e i preparati pericolosi di uso corrente che richiedono metodi speciali di smaltimento.

S 57 Usare un metodo di contenimento idoneo per evitare la contaminazione ambientale

— Campo d'applicazione:

— sostanze cui è stato attribuito il simbolo "N".

— Criteri d'impiego:

— limitata normalmente alle sostanze non di uso corrente.

S 59 Richiedere informazioni al produttore o fornitore per il recupero/riciclaggio

— Campo d'applicazione:

— tutte le sostanze e i preparati pericolosi.

— Criteri d'impiego:

— obbligatoria per le sostanze pericolose per lo strato di ozono,

— raccomandata per altre sostanze e preparati per cui si raccomanda il recupero o il riciclo.

S 60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi

— Campo d'applicazione:

— tutte le sostanze e i preparati pericolosi.

— Criteri d'impiego:

— raccomandata per sostanze e preparati non di uso corrente, cui non è stata attribuita la frase S 35.

S 61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

— Campo d'applicazione:

— sostanze pericolose per l'ambiente.

— Criteri d'impiego:

— utilizzata normalmente per le sostanze cui è stato attribuito il simbolo "N",

— raccomandata per tutte le sostanze classificate pericolose per l'ambiente che non rientrano nel punto precedente.

S 62 In caso di ingestione, non provocare il vomito: consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

— Campo d'applicazione:

— sostanze e preparati classificati come nocivi e caratterizzati dalla frase R 65 conformemente ai criteri di cui al punto 3.2.3,

— non applicabile alle sostanze e ai preparati immessi sul mercato in contenitori aerosol (o in contenitori muniti di un dispositivo sigillato di nebulizzazione); cfr. sezioni 8 e 9.

— Criteri d'impiego:

— obbligatoria per le sostanze e i preparati sopra menzionati se venduti al pubblico o comunque di uso corrente, salvo quando sono obbligatorie le frasi S 45 o S 46,

— raccomandata per le sostanze e i preparati sopra menzionati se usati nell'industria, salvo quando sono obbligatorie le frasi S 45 o S 46.

S 63 In caso di incidente per inalazione: portare il soggetto all'aria aperta e tenerlo a riposo

— Campo d'applicazione:

— sostanze e preparati altamente tossici e tossici (gas, vapori, particelle, liquidi volatili),

— sostanze e preparati che provocano sensibilizzazione delle vie respiratorie.

— Criteri d'impiego:

— obbligatoria per le sostanze e i preparati cui sono state assegnate le frasi R 26, R 23 o R 24 e che vengono correntemente utilizzati in maniera da poter essere accidentalmente inalati.

S 64 In caso di ingestione, lavare la bocca con acqua (soltanto se la persona è cosciente)

— Campo d'applicazione:

— sostanze e preparati corrosivi o irritanti.

— Criteri d'impiego:

— raccomandata per le sostanze e i preparati sopra menzionati di uso corrente e quando il trattamento sopra indicato è possibile.

7.5.2. *Scelta dei consigli di prudenza*

La scelta finale delle frasi relative ai consigli di prudenza deve tenere conto delle frasi di rischio riportate sulle etichette e del previsto uso della sostanza o del preparato:

— in linea generale, saranno sufficienti quattro frasi S per formulare i consigli di prudenza più adeguati; in particolare, le combinazioni di frasi elencate nell'allegato IV sono considerate come una sola frase;

— per le frasi S relative allo smaltimento si usa un'unica frase, salvo quando risultati evidente che lo smaltimento del materiale e dei relativi contenitori non comporta alcun pericolo per la salute umana o l'ambiente; in particolare, è importante fornire indicazioni circa le modalità di smaltimento sicuro per le sostanze e i preparati in vendita al dettaglio;

— alcune frasi R diventano superflue operando un'attenta selezione delle frasi S e viceversa; le frasi S che chiaramente corrispondono a frasi R figureranno sull'etichetta soltanto se si intende sottolineare una determinata avvertenza;

— nella scelta dei consigli di prudenza occorre prestare particolare attenzione alle previste condizioni di uso di alcune sostanze e preparati, ad esempio l'applicazione a spruzzo o altri effetti aerosol; le frasi vanno scelte tenendo presente l'uso previsto;

— i consigli di prudenza S 1, S 2 e S 45 sono obbligatori per tutte le sostanze e i preparati altamente tossici, tossici e corrosivi in vendita al dettaglio;

— i consigli di prudenza S 2 e S 46 sono obbligatori per tutte le altre sostanze pericolose e gli altri preparati (eccetto quelli classificati come pericolosi soltanto per l'ambiente) in vendita al dettaglio.

Qualora le frasi selezionate in base ai criteri rigorosi di cui al punto 6.2 risultassero ridondanti, ambigue o chiaramente superflue rispetto allo specifico prodotto o all'imballaggio, se ne possono omettere alcune.

8. CASI PARTICOLARI: Sostanze

8.1. Bombole del gas mobili

Per le bombole del gas mobili, si considerano rispettati i requisiti riguardanti l'etichettatura quando sono conformi agli articoli 23 o 24 (6) b).

Tuttavia in deroga all'articolo 24 (1) e (2), per le bombole del gas con una capacità d'acqua pari o inferiore a 150 litri, è possibile usare una delle seguenti alternative:

— il formato e le dimensioni dell'etichetta possono seguire le prescrizioni della norma ISO: ISO/DP 7225,

— le informazioni previste all'articolo 23 (2) possono essere fornite su disco informativo duraturo o su un'etichetta saldamente fissata alla bombola.

8.2. **Bombole del gas per propano, butano o gas di petrolio liquefatto (GPL)**

Queste sostanze sono classificate nell'allegato I. Anche se classificate in conformità dell'articolo 2, queste sostanze non rappresentano un pericolo per la salute umana quando sono immesse sul mercato in bombole chiuse ricaricabili o in cartucce non ricaricabili nell'ambito di EN 417 come gas combustibili che vengono emessi soltanto per la combustione.

Queste bombole o cartucce devono essere etichettate con il simbolo e le frasi R e S appropriati riguardanti l'infiammabilità. L'etichetta non deve riportare informazioni concernenti gli effetti sulla salute umana. Tuttavia, la persona responsabile dell'immissione in commercio della sostanza deve trasmettere all'utilizzatore professionale le informazioni riguardanti gli effetti sulla salute umana che avrebbero dovuto figurare sull'etichetta nella forma prevista all'articolo 27 della direttiva. Per il consumatore, si devono trasmettere le informazioni sufficienti per consentirgli di adottare tutte le misure necessarie per la salute e la sicurezza, come previsto all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 91/155/CEE, modificata dalla direttiva 93/112/CEE.

8.3. **Metalli in forma massiva**

Queste sostanze sono classificate nell'allegato I o devono essere classificate in conformità dell'articolo 6. Tuttavia, talune di queste sostanze, anche se classificate in conformità dell'articolo 2, non rappresentano un pericolo per la salute a seguito di inalazione, ingestione o contatto con la pelle o per l'ambiente acquatico nella forma in cui vengono immesse in commercio. Tali sostanze non richiedono un'etichetta in conformità dell'articolo 23. Tuttavia, la persona responsabile dell'immissione in commercio di un determinato metallo deve trasmettere all'utilizzatore tutte le informazioni che avrebbero dovuto figurare sull'etichetta nella forma prevista all'articolo 27.

8.4. **Sostanze classificate con la frase R 65**

Le sostanze classificate come nocive in base ad un rischio di aspirazione non devono essere etichettate come nocive con la frase R 65 quando vengono immesse in commercio in contenitori aerosol o in contenitori muniti di un dispositivo sigillato di nebulizzazione.»

00A15652

DECRETO 12 dicembre 2000.

Modifica degli stampati dei vaccini inattivati antiepatite A, ceppo HM 175.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il parere della sottocommissione di farmacovigilanza della commissione unica del farmaco, reso nella riunione del 18 settembre 2000, con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai vaccini inattivati antiepatite A, ceppo HM 175;

Ritenuto a tutela della salute pubblica di dover provvedere a modificare gli stampati dei vaccini inattivati antiepatite A, ceppo HM 175;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di vaccini inattivati antiepatite A, ceppo HM 175, autorizzati con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1, che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate, per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli stampati dei vaccini inattivati antiepatite A, ceppo HM 175, autorizzati con procedura di autorizzazione di tipo nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

Sez 4.8 Effetti indesiderati.

Sono stati riportati casi di fatica, diarrea, artralgia, reazioni allergiche incluse le reazioni anafilattiche.

Sono stati riportati casi molto rari di convulsioni.

00A15853

DECRETO 18 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Szot Urzula del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE,
DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ
E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Szot Urzula ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 10 maggio 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato il 1° giugno 1992 dal liceo paramedico di Mielec (Polonia) alla sig.ra

Szot Urzula nata a Mielec (Polonia) il giorno 12 aprile 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Szot Urzula è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A15881

DECRETO 18 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Raczynska Sylwia del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Raczynska Sylwia ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka rilasciato il 6 giugno 1991 dall'istituto professionale per infermieri di Lodz (Polonia) alla sig.ra Raczynska Sylwia nata a Lodz (Polonia) il giorno 11 febbraio 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Raczynska Sylwia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A15882

DECRETO 18 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Jerkovic Branka del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jerkovic Branka ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinske sestre conseguito in Bosnia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinske sestre rilasciato il 20 giugno 1978 dalla scuola per infermieri professionali Desanka Todic di Zenica (Bosnia) alla sig.ra Jerkovic Branka nata a Banja Luka (Bosnia Erzegovina) il giorno 2 giugno 1959 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jerkovic Branka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A15883

DECRETO 18 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Dzikiewicz Lucyna Marzena del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dzikiewicz Lucyna Marzena ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka rilasciato il 12 giugno 1996 dall'istituto professionale per infermieri di Ketrzyn (Polonia) alla sig.ra Dzikiewicz Lucyna Marzena nata a Ketrzyn (Polonia) il giorno 27 luglio 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dzikiewicz Lucyna Marzena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A15884

DECRETO 18 dicembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Radonjc Kristina del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Radonjc Kristina ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra rilasciato il 1° marzo 1982 dall'ente sanitario per la protezione della salute di Rijeka (Fiume) alla sig.ra Radonjc Kristina nata a Teslic (Repubblica Bosnia Erzegovina) il giorno 3 marzo 1960 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Radonjc Kristina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A15885

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 novembre 2000.

Adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 1999.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che dispone l'erogazione di un contributo annuo a carico dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale stabilisce che il suddetto contributo è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, con la stessa periodicità e nella stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale stabilisce un contributo di lire 2 miliardi a favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Vista la lettera del 17 luglio 2000, prot. 27/X/9462/CL/1196, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione centrale delle entrate contributive - Ufficio X, con la quale è stata comunicata la percentuale di aumento delle pensioni;

Accertato che la rivalutazione media delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica risulta pari all'1,7% per l'anno 1999;

Considerato che nel capitolo 1931 (ex 3660) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Centro di responsabilità 4 - «previdenza e assistenza sociale»; 4.1.2 - «interventi»; unità previsionale di base 4.1.2.10 - «sostegno alle gestioni previdenziali») per l'anno 2000, esistono le sufficienti disponibilità finanziarie;

Verificata la necessità di indicare nel presente atto sia l'ammontare del contributo ordinario, soggetto a rivalutazione, di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, sia l'ammontare del contributo fisso di lire 2 miliardi, di cui all'art. 11 del medesimo decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791;

Decreta:

1. Il contributo di cui all'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, resta stabilito, per l'anno 1999, in lire 2 miliardi.

2. Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1999, da L. 11.149.877.330 a L. 11.339.425.240.

Roma, 14 novembre 2000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

00A15536

DECRETO 14 novembre 2000.

Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 1999.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che estende alle pensioni del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; ed, in particolare, il quarto comma dello stesso articolo, secondo cui il contributo degli iscritti è aumentato, con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni, in misura pari all'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni medesime;

Vista la lettera del 17 luglio 2000, prot. 27/X/9462/CL/1196, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione centrale delle entrate contributive - Ufficio X, con la quale è stata comunicata la percentuale di aumento delle pensioni;

Accertato che la rivalutazione media delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica risulta pari al 1,7% per l'anno 1999;

Decreta:

Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1999, da L. 1.617.600 a L. 1.645.200 annue.

Roma, 14 novembre 2000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

00A15535

DECRETO 20 novembre 2000.

Intestazione alla società Alstom Power Italia di trentasette unità di mobilità lunga già assegnate, alla società ABB Sadelmi S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'IMPIEGO

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art. 1-*septies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro del 17 giugno 1999, relativo all'attribuzione del contingente delle 6.800 unità da porre in mobilità lunga;

Visto in particolare l'art. 1 del decreto ministeriale sopracitato, che assegna alla società ABB Sadelmi S.p.a. trentasette posti di mobilità lunga;

Visto il certificato della Camera di commercio del 12 ottobre 2000, attestante la modifica della denominazione sociale da ABB Sadelmi S.p.a. in Alstom Power Italia;

Ritenuto per quanto sopra di dover intestare alla società Alstom Power Italia trentasette posti di mobilità lunga già assegnati con decreto ministeriale del 17 giugno 1999, alla società ABB Sadelmi S.p.a.;

Decreta:

Alla società Alstom Power Italia, è intestato il numero di trentasette unità di mobilità lunga già assegnate con il decreto ministeriale 17 giugno 1999, alla società ABB Sadelmi S.p.a.

Roma, 20 novembre 2000

Il direttore generale: CARLÀ

00A15768

DECRETO 28 novembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cooperativa Anagnina 73 Z 9 B - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo datato 22 maggio 2000, redatto dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «Cooperativa Anagnina 73 Z 9 B - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La societa cooperativa edilizia «Cooperativa Anagnina 73 Z 9 B - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, alla via Latina n. 57/I, costituita in data 16 febbraio 1989 con atto a rogito del notaio dott. Michele Di Ciommo di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto del 15 marzo 1989, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Nicola Di Giacomo, residente in Roma, alla via G. Branca n. 35 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A15794

DECRETO 28 novembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Ampollino» a responsabilità limitata, in Bocca di Piazza - Parenti, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperativa ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di accertamento del 13 settembre 1999, nei confronti della società cooperativa agricola «Ampollino» a responsabilità limitata, con sede in Bocca di Piazza - Parenti (Cosenza);

Tenuto conto che la medesima risulta nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Ampollino» a responsabilità limitata, con sede in Bocca di Piazza - Parenti (Cosenza), in località Bocca di Piazza frazione, costituita in data 17 giugno 1971, con atto a rogito notaio dott. Vittorio Fiore di Grimaldi (Cosenza), omologato dal tribunale di Cosenza, con decreto del 7 luglio 1971, è sciolto ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e il dott. Michele Natalizio con studio in Cosenza, alla via Fiume n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A15771

DECRETO 28 novembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Savona soc. coop. a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo datato 19 ottobre 1999, redatto dalla direzione provinciale del lavoro di Milano, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Savona soc. coop. a r.l.», con sede in Milano;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Savona soc. coop. a r.l.», con sede in Milano, alla via Salasco n. 29, costituita in data 10 dicembre 1990, con atto a rogito notaio dott. Paolo Lovisetti di Milano, omologato dal tribunale di Milano con decreto 23 gennaio 1991, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Agostino Gattei, residente in Meda (Milano), alla via Mazzini n. 49, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A15804

DECRETO 28 novembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Il Pino S.r.l.», in Como, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 2 febbraio 1998, eseguiti dal Ministero del lavoro di Como nei confronti della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Il Pino S.r.l.», con sede in Como;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'associazione generale cooperative italiane comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Il Pino S.r.l.», con sede in Como, alla piazza del Popolo n. 14, costituita in data 24 febbraio 1976 con atto a rogito del notaio Marco Orombelli di Milano, omologato dal tribunale di Como con decreto 2 aprile 1976, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il rag. Simone Terreni residente in Bareggio (Milano), alla via Tiziano n. 22, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A15803

DECRETO 30 novembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cogit - Cooperativa giornalai italiani a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio provvedimento di delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 4 agosto 2000, effettuata nei confronti della società cooperativa «Cogit - Cooperativa giornalai italiani a r.l.», con sede in Roma dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cogit - Cooperativa giornalai italiani a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 12 dicembre 1967, con atto a rogito del notaio dott. Brambilla Ferruccio di Milano, omologato dal tribunale di Roma il 29 gennaio 1968 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il rag. Antonio Gagliardo nato a Roma il 20 gennaio 1954 ed ivi residente in via Sacco e Vanzetti n. 78, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A15802

DECRETO 30 novembre 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «M.C.A. 91 - Meccanici, carpentieri, artigiani - Società cooperativa a responsabilità limitata», già cooperativa «I.C.M. Installazione carpenterie metalliche», in Fiorano Modenese.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriaie in data 12 aprile 1997, con il quale la società cooperativa «M.C.A. 91 - Meccanici, carpentiere, artigiani, società cooperativa a

responsabilità limitata» già «I.C.M. Installazioni carpenterie metalliche», con sede in Fiorano Modenese (Modena), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Vitantonio Lippolis ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto dott. Lippolis non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra esposti, di procedere alla revoca dello stessa;

Visti gli articoli 199 e 37, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vitantonio Lippolis, commissario liquidatore della società cooperativa «M.C.A. 91 - Meccanici, carpentieri, artigiani, società cooperativa a responsabilità limitata», già cooperativa «I.C.M. Installazioni carpenterie metalliche», con sede in Fiorano Modenese (Modena), nominato con decreto ministeriale del 12 aprile 1997, è revocato.

Dalla data del presente decreto è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Elena Lancellotti nata a Modena il 27 settembre 1956, ed ivi residente in via Anacardi Nardi n. 8.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A15801

DECRETO 30 novembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agricola zootecnica Valsacco, società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, in Piancastagnaio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 29 marzo 2000, tenuto conto dell'integrazione del 12 settembre 2000, e accertata l'esposizione debitoria della società cooperativa, «Agricola zootecnica Valsacco - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Piancastagnaio località Valle - Podere Cerretale (Siena), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agricola zootecnica Valsacco, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piancastagnaio località Valle - podere Cerretale (Siena), costituita in data 1° luglio 1987, con atto a rogito notaio Pietro Seravezza, omologato dal tribunale di Montepulciano con decreto del 13 agosto 1987, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Carlo Pelosi nato a Firenze il 7 ottobre 1961 e residente in Bagno a Ripoli, con studio in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A15718

DECRETO 30 novembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Ver.Latte» - Consorzio veronese lattiero caseario - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 16 agosto 2000 nei confronti della società cooperativa «Co.Ver.Latte» - Consorzio veronese lattiero caseario - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Verona, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Co.Ver.Latte» - Consorzio veronese lattiero caseario - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Verona, in liquidazione, costituita in data 9 febbraio 1987, con atto a rogito del notaio dott. Alberto Androvetto, di Verona, omologato dal tribunale di Verona, con decreto del 4 maggio 1987, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e la rag. Giovanna Borella nata a Verona il 23 agosto 1967, con studio in Verona via Del Pontiere n. 8, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A15717

DECRETO 30 novembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa sociale Giada - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Pescara, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 9 giugno 2000, nei confronti della società cooperativa «cooperativa sociale Giada - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pescara, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «cooperativa sociale Giada società cooperativa a r.l.», con sede in Pescara, costituita in data 4 marzo 1997, con atto a rogito del notaio dott. proc. Michele Albergo di Teramo e Pescara, omologato dal tribunale di Pescara con decreto dell'11 aprile 1997, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 e la dott.ssa Maria Alessandrelli nata ad Atri (Teramo) il 26 marzo 1971 e residente a Montesilvano (Pescara), in via San Pietro n. 33, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A15716

DECRETO 30 novembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.A.T. Service - Società cooperativa a r.l.», in liquidazione, in Parma, e nomina del commissaro liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze del verbale di ispezione ordinaria effettuata in data 4 ottobre 2000 nei confronti della società cooperativa «C.A.T. Service - Società cooperativa a r.l.» in liquidazione, con sede in Parma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta ammministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La societa cooperativa «C.A.T. Service - Società cooperativa a r.l.» in liquidazione, con sede in Parma, costituita in data 4 dicembre 1971 con atto a rogito notaio dott. Franco Tosi, omologato dal tribunale di Parma con decreto del 14 gennaio 1972, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Luciano Ragone, nato a Licciana Nardi (Massa Carrara) l'8 marzo 1955 e residente in Parma, con studio in via Paradigna n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A15793

DECRETO 30 novembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio autotrasportatori lughesi Fincon A.L. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in forma abbreviata «Fincon A.L. S.c.r.l.», in liquidazione, e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro, in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordionaria in data 4 ottobre 2000, effettuata nei confronti della società cooperativa «Consorzi autotrasportatori lughesi Fincon. A.L. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in forma abbreviata «Fincon. A.L. - S.c.r.l.», in liquidazione, con sede in Lugo (Ravenna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta ammministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La societa cooperativa «Consorzio autotrasportatori lughesi Fincon. A.L. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in forma abbreviata «Fincon. A.L. - S.c.r.l.» in liquidazione, con sede in Lugo (Ravenna), costituita in data 10 ottobre 1997 con atto a rogito notaio dott. Vincenzo Palmieri di Lugo di Ravenna, omologato dal tribunale di Ravenna con decreto del 9 marzo 2000, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Massimo Lazzari nato a Ravenna il 15 gennaio 1959, con studio in via G. Rossi n. 6, Ravenna, il rag. Paolo Malaguti nato a Bologna l'11 dicembre 1942, con studio in Bologna, via Mazzini, 152/2° e l'avv. Roberto Ricci, nato a Ravenna il 2 settembre 1958, con studio in Ravenna, viale della Lirica, 11, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A15792

DECRETO 30 novembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa nugolese - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Livorno, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro, in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze del verbale di accertamento ispettivo effettuato in data 20 luglio 1999, nei confronti della società cooperativa «Cooperativa nugolese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Livorno, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta ammministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La societa cooperativa «Cooperativa nugolese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Livorno, costituita in data 23 maggio 1991, con atto a rogito notaio Francesco Alfieri, omologato dal tribunale di Livorno con decreto del 20 giugno 1991 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Marco Paglioni, nato a Civitavecchia il 16 agosto 1969 con studio in via S. Omobono n. 1/B - Livorno, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A15791

DECRETO 30 novembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa trasporti Lugo (C.T.L.)», in liquidazione, in Lugo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro, in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze del verbale di ispezione ordinaria effettuata in data 31 ottobre 2000, nei confronti della società cooperativa «Cooperativa trasporti Lugo (C.T.L.)» in liquidazione, con sede in Lugo (Ravenna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La societa cooperativa «Cooperativa trasporti Lugo (C.T.L.)» in liquidazione, con sede in Lugo (Ravenna), costituita in data 5 giugno 1976 con atto a rogito notaio dott. Conti Annamaria, omologato dal tribunale di Ravenna con decreto del 15 giugno 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Daniele Diamanti, nato a Ravenna il 24 ottobre 1958, con studio in via Antica Zecca, 6 - Ravenna, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A15790

DECRETO 11 dicembre 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LECCE

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la direzione generale della cooperazione attribuisce alla competenza degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

le direttive ministeriali emanate con circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996;

i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste del comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare concernente le sottoelencate società cooperative;

Decreta:

Le società cooperative di seguito indicate sono sciolte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 7 luglio 1975:

1) soc. cooperativa edilizia «Aprile 1978», con sede in Lecce, via Corte dei Ziani n. 4, costituita con atto a rogito del notaio Gennaro Barone di Lecce, in data 18 aprile 1978, repertorio n. 1701 - Tribunale di Lecce, registro società n. 4747, posizione BUSC n.1484/159830;

2) soc. cooperativa edilizia «Tintoretto», con sede in Lecce, via F. Cavallotti n. 19, costituita con atto a rogito del notaio Domenico Mancuso di Lecce, in data 18 settembre 1981, repertorio n. 147522 - Tribunale di Lecce, registro società n. 6143, posizione BUSC n. 1840/187110;

3) soc. cooperativa edilizia «Canaletto», con sede in Lecce, via F. Cavallotti n. 19, costituita con atto a rogito del notaio Vincenzo Resta di Trepuzzi in data 29 maggio 1979, repertorio n. 128672 - Tribunale di Lecce, registro società n. 5138, posizione BUSC n. 1616/169167;

4) soc. cooperativa edilizia «Club NU.FI. Terza», con sede in Lecce, via Imp. Adriano n. 69, costituita con atto a rogito del notaio Domenico Mancuso da Lecce, in data 4 marzo 1980, repertorio n. 134576 - Tribunale di Lecce, registro società n. 5430, posizione BUSC n. 1710/176018;

5) soc. cooperativa edilizia «Club NU.FI. Quarta», con sede in Lecce, via Imp. Adriano n. 69, costituita con atto a rogito del notaio Domenico Mancuso da Lecce, in data 4 marzo 1980, repertorio n. 134577 - Tribunale di Lecce, registro società n. 5432, posizione BUSC n. 1711/176019.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

al presidente del collegio sindacale;

alla prefettura di Lecce;

all'ufficio del registro delle imprese presso la CCIAA di Lecce;

al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Lecce, 11 dicembre 2000

Il dirigente: D'ORIA

00A15877

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 12 dicembre 2000.

Ammissione di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale Eureka di cui alla legge n. 22/1987 al finanziamento del Fondo speciale ricerca applicata (FSRA).

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22 «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Viste le domande presentate, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, in data 28 gennaio 1999, prot. n. 744, da Italeco S.p.a.; in data 5 marzo 1999, prot. n. 684, da Agip Petroli S.p.a.; in data 15 giugno 1999, prot. n. 851, da Italtel S.p.a.; in data 15 luglio 1999, prot. n. 7613, da Gefran Sensori S.r.l.; in data 25 ottobre 1999, prot. n. 1058, da Bull Hn Information Systems Italia S.p.a.; in data 26 ottobre 1999, prot. n. 1059, da Elettrouno S.n.c.; in data 25 novembre 1999 prot. n. 1136, da Aetna Group S.p.a., prot. n. 1137, da Co.Fi.Plast. S.p.a. in solido con Wires Engineering S.r.l.; in data 4 febbrario 2000 prot. n. 1273 da Corona S.r.l.;

Visto l'accordo Italia-Cina siglato nel 1996 ed il protocollo della 9ª sessione della commissione mista per la cooperazione scientifica e tecnologica Italo-Cinese siglato a Roma dal Ministero affari esteri il 5 settembre 1997 che al punto 2 del documento ufficiale, paragrafo «Space Technology» dell'allegato 3C «nuovi progetti da realizzare», cita il progetto «Example of ERS-2-SAR application to monitor the flooding in Hunan Province», per il quale è stata presentata la richiesta di finanziamento ai sensi degli articoli sopracitati;

Viste le approvazioni, intervenute in sede internazionale Eureka, dei progetti a partecipazione italiana per i quali sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi degli articoli sopracitati;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per l'anno 2000;

Vista la delibera MURST del 27 dicembre 1996 di finanziamento del progetto EU 875 BEST e la nota ministeriale all'Istituto mobiliare italiano del 29 dicembre 1992 protocollo n. 4508 sulle procedure di erogazione sul FSRA per costi con diversa localizzazione rispetto alle delibere MURST;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1994 n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuto opportuno procedere alle proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico integrato dalla commissione tecnico consultiva nella riunione del 15 novembre 2000, di cui ai punti 10 e 11 del resoconto sommario;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti aziende sono ammesse agli interventi previsti dalla legge n. 22/1987, nella forma, nella misura e con le modalità sotto indicate:

ITALECO S.P.A. - Roma (classificata grande impresa):

progetto di ricerca: cooperazione internazionale Italia-Cina - pratica IMI n. 66992;

titolo del progetto: «Definizione di un sistema integrato per la pianificazione, il monitoraggio e la previsione in tempo reale del rischio di esondazione»;

durata della ricerca: 48 mesi con inizio dal 31 maggio 1999;

decorrenza costi ammissibili: 31 maggio 1999;

costo ammesso: L. 5.312.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 5.047.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 265.000.000;

luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = 4.398.000.000; Ea = 0; Ec = 0; Extra UE = 649.000;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = 231.000.000; Ea = 0; Ec = 0; Extra UE = 34.000;

agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 3.917.749.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E.; 75% Ea; 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E.; 50% Ea; 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partners di altri Stati membri U.E.

Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

AGIP PETROLI S.P.A. - Roma (classificata grande impresa):

progetto di ricerca: Eureka E! 2086 ALPS - pratica IMI n. 67064/L.22;

titolo del progetto: «Advanced Liquid Paraffins Syntesis»;

durata della ricerca: 24 mesi con inizio dal 1° giugno 1999;

decorrenza costi ammissibili: 3 giugno 1999;

costo ammesso: L. 19.754.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 0;

attività di sviluppo precompetitivo: 19.754.000.000;

luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = 0; Ea = 0; Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = 19.754.000.000; Ea = 0; Ec = 0;

agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 9.877.000.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E.; 75% Ea; 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E.; 50% Ea; 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una - maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partners di altri Stati membri U.E.

Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

ITALTEL S.P.A. - Milano (classificata grande impresa):

progetto di ricerca: Eureka E! 1535 MEDEA A252 Keope;

pratica IMI n. 67006/L.22;

titolo del progetto: «Key Electro Optical Elements»;

durata della ricerca: 22 mesi con inizio dal 13 settembre 1999;

decorrenza costi ammissibili: 13 settembre 1999;

costo ammesso: L. 2.316.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 0;

attività di sviluppo precompetitivo: 2.316.000.000;

luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = 0; Ea = 0; Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = 2.316.000.000; Ea = 0; Ec = 0.

agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.158.000.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E.; 75% Ea; 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E.; 50% Ea; 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma Quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partners di altri Stati membri U.E.

Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

GEFRAN SENSORI S.R.L. - Provaglio d'Iseo (Brescia) (classificata grande impresa):

progetto di ricerca: Eureka E! 1884 Eurimus - EM12 Presicam;

pratica IMI n. 67394/L.22;

titolo del progetto: «Sensori di pressione per applicazioni industriali ad alta temperatura»;

durata della ricerca: 26 mesi con inizio dal 15 ottobre 1999;

decorrenza costi ammissibili: 15 ottobre 1999;

costo ammesso: L. 2.672.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 395.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 2.277.000.000;

luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = 395.000.000 Ea = 0 Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = 2.277.000.000 Ea = 0 Ec = 0.

agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.033.949.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 60 % N.E. =70 % Ea =65 % Ec;

sviluppo precompetitivo: 35 % N.E. =45 % Ea = 40 % Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una - maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partners di altri Stati membri U.E.

Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

BULL HN INFORMATION SYSTEMS ITALIA S.P.A. Pregnana Milanese (Milano) (classificata grande impresa):

progetto di ricerca: Eureka E! 1888 Pidea - Heidi;

pratica IMI n. 67473/L.22;

titolo del progetto: «High density interconnection substrates for chip size and area packages assembly»;

durata della ricerca: 28 mesi con inizio dal 1° marzo 2000;

decorrenza costi ammissibili: 1° marzo 2000;

costo ammesso: L. 1.102.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 856.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 246.000.000;

luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = 856.000.000 Ea = 0 Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = 246.000.000 Ea = 0 Ec = 0;

agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 764.999.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75 % N.E. =75 % Ea =75 % Ec;

sviluppo precompetitivo: 50 % N.E. = 50 % Ea =50 % Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione e del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partners di altri Stati membri U.E.

Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

ELETTROUNO S.N.C. Mancasale (Reggio Emilia) (classificata piccola/media impresa):

progetto di ricerca: Eureka E! 2290 Proptech;

pratica IMI n. 67489/L.22;

titolo del progetto: «New range of axial and centrifugal fans of low noise and high performance for industrial & tech applications»;

durata della ricerca: 12 mesi con inizio dal 23 gennaio 2000;

decorrenza costi ammissibili: 24 gennaio 2000;

costo ammesso: L. 460.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 0;

attività di sviluppo precompetitivo: 460.000.000;

luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = 0 Ea = 0 Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = 0 Ea = 0 Ec = 460.000.000;

agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 230.000.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75 % N.E. =75 % Ea =75 % Ec;

sviluppo precompetitivo: 50 % N.E. =50 % Ea =50 % Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partners di altri Stati membri U.E.

Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

AETNA GROUP S.P.A. Villa Verucchio (Rimini) (classificata grande impresa):

progetto di ricerca: Eureka E! 2280 Ispec;

pratica IMI n. 67498/L.22;

titolo del progetto: «Processo di taglio ecologico e innovativo dei materiali lapidei»;

durata della ricerca: 36 mesi con inizio dal 1° marzo 2000;

decorrenza costi ammissibili: 1° marzo 2000;

costo ammesso: L. 924.500.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 339.300.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 585.200.000;

luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = 339.300.000 Ea = 0 Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = 585.200.000 Ea = 0 Ec = 0;

agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 547.075.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75 % N.E. =75 % Ea =75 % Ec

sviluppo precompetitivo: 50 % N.E. = 50 % Ea = 50 % Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione e del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partners di altri Stati membri U.E.

Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto, Co.Fi.Plast. S.a.s. di Brocco Emilio Lessolo (Torino) in solido con Wires Engineering S.r.l. Lessolo (Torino), Prat. IMI n. 67499/L.22.

CO.FI. PLAST. S.A.S. Lessolo (Torino) in solido con Wires Engineering S.r.l. Lessolo (Torino) (classificata piccola/media impresa):

progetto di ricerca: Eureka E! 2280 Ispec;

pratica IMI n. 67499/L.22;

titolo del progetto: « Processo di taglio ecologico e innovativo dei materiali lapidei»;

durata della ricerca: 36 mesi con inizio dal 1° marzo 2000;

decorrenza costi ammissibili: 1° marzo 2000;

costo ammesso: L. 6.387.100.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 2.157.700.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 4.229.400.000;

luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = 2.157.700.000 Ea = 0 Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = 4.229.400.000 Ea = 0 Ec = 0;

agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 3.732.975.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75 % N.E. =75 % Ea =75 % Ec;

sviluppo precompetitivo: 50 % N.E. =50 % Ea = 50 % Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione e del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partners di altri Stati membri U.E.

Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Capitolato tecnico unico con l'altra impresa partecipante al progetto, Aetna Group S.p.a. Villa Verucchio (Rimini), Prat. IMI n. 67498/L.22.

Art. 2.

Non viene ammessa agli interventi del FSRA la seguente domanda per le motivazioni di seguito indicate:

Corona S.r.l. Leinì (Torino) (classificata piccola/media impresa);

progetto di ricerca: Eureka E! 2277 Newtect;

pratica Mediocredito Centrale protocollo n. 394 del 22 settembre 2000;

titolo del progetto: «Nuovi tipi di circuiti stampati ad elevata densità di interconnessione»;

motivazione: le attività non sono finanziabili in quanto gli obiettivi raggiungibili difficilmente potranno essere trasferiti in produzione e dar luogo ad un processo industrialmente valido.

Art. 3.

Le operazioni di seguito indicate sono così aggiornate o modificate:

Impresa finanziata: Bull Hn Information Systems Italia S.p.a. Pregnana Milanese (Milano):

delibera MURST: 27 dicembre 1996;

progetto di ricerca: EU 875 BEST Business European Software Technologies (prat. IMI 60336/L.22);

importo massimo del contributo: L. 5.507.600.000, in misura comunque non superiore al 40% nelle zone non eleggibili e 50% nelle zone eleggibili dei costi ammessi, pari a L. 12.612.000.000, di cui L. 7.984.000.000 in zone non eleggibili e L. 4.628.000.000 in zone eleggibili.

Viene spostata l'imputazione (da eleggibile a non eleggibile) dell'importo di L. 1.825.527.000 quale contributo nella spesa.

Art. 4.

Le operazioni di seguito indicate sono così aggiornate o modificate:

Impresa finanziata:

Datamat Ingegneria dei Sistemi S.p.a. Roma:

delibera MURST: 27 dicembre 1996;

progetto di ricerca: EU 875 BEST Business Europe an Software Technologies (prat. IMI 60335/L.22);

importo massimo del contributo: L. 4.605.800.000, in misura comunque non superiore al 40% nelle zone non eleggibili e 50% nelle zone eleggibili dei costi ammessi, pari a L. 11.452.000.000, di cui L. 11.202.000.000 in zone non eleggibili e L. 250.000.000 in zone eleggibili.

Viene spostata l'imputazione (da non eleggibile ad eleggibile) dell'importo di L. 384.748.000 quale contributo nella spesa.

Art. 5.

Le risorse necessarie degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposti ai sensi della normativa di cui in premessa, sono determinate in L. 21.261.747.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per il 2000.

Art. 6.

Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono applicate le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall' art. 2751 *bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2000

Il dirigente: FONTI

00A15756

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 10 agosto 2000.

Criteri e parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative per l'anno scolastico 2000-2001.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'art. 40, comma 4, con il quale è stata contemplata, al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 dello stesso articolo, la revisione dei criteri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, ivi compresi gli istituti di educazione;

Tenuto conto della prescrizione contenuta nello stesso comma 4 del citato art. 40, relativamente all'esigenza di evitare duplicazione di competenze fra aree e profili professionali;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visti gli articoli 1, comma 1 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1998, n. 330, con il quale, in applicazione dell'art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stata determinata la consistenza numerica del personale del comparto scuola alle date del 31 dicembre degli anni 1997, 1998 e 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1998, n. 233, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 con il quale, in applicazione dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, e, in particolare, l'art. 8 che prevede il trasferimento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo degli enti locali allo Stato con i relativi oneri;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1999, n. 184, con il quale, in applicazione della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono stati disciplinati modalità e tempi relativi al trasferimento dagli enti locali allo Stato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

Tenuto conto del contingente del personale degli enti locali avente titolo a transitare nei ruoli dello Stato;

Viste le ordinanze ministeriali 22 luglio 1996, n. 354, e 22 luglio 1997, n. 447, concernenti la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola;

Visti i decreti ministeriali 24 luglio 1998, n. 331, e 6 agosto 1999, n. 200, con i quali sono state dettate disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e i criteri per la determinazione degli organici del personale della scuola;

Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto scuola ed il contratto collettivo nazionale integrativo del medesimo comparto, sottoscritti, rispettivamente, il 26 maggio ed il 31 agosto 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, concernente la disciplina dei lavori socialmente utili;

Considerato, inoltre:

che talune regioni non hanno predisposto, entro i termini previsti, i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche cui attribuire l'autonomia amministrativa, didattica e organizzativa;

che il lasso di tempo intercorrente tra la definizione dei piani di dimensionamento delle regioni e le procedure relative alla determinazione degli organici di diritto e alla mobilità del personale non è tale da consentire l'esatta valutazione degli effetti derivanti da nuove configurazioni di determinazione delle piante organiche;

che, al contempo, risulta indifferibile definire, in tempo utile per la determinazione degli organici di diritto per l'anno scolastico 2000/2001, i criteri ed i parametri per computare le dotazioni organiche delle istituzioni scolastiche con personale scolastico transitato dagli enti locali allo Stato per effetto della legge 3 maggio 1999, n. 124;

che sono ancora in corso di definizione, con i dicasteri interessati ed i rappresentanti delle province e degli enti locali, le procedure e le modalità di utilizzazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili nell'ambito di interesse delle scuole statali, ovvero di conferma dei contratti di appalto stipulati dagli stessi enti locali relativamente a servizi di competenza delle istituzioni scolastiche;

che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 10 febbraio 2000, n. 30, recante norme in materia di riordino dei cicli dell'istruzione, il Governo è tenuto a presentare al Parlamento il programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma, i cui effetti comporteranno sostanziali modificazioni all'attuale configurazione delle istituzioni scolastiche;

che il regolamento previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente anche la riforma dell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione, contempla la graduale devoluzione di competenze dai provveditorati agli studi alle istituzioni scolastiche;

che tale trasferimento di attribuzioni, nonché la riorganizzazione degli uffici scolastici provinciali, è stato previsto con gradualità e, nella fase iniziale sperimentale, soltanto in un numero limitato di comprensori regionali, al fine di poter procedere al monitoraggio delle innovazioni apportate;

che la dotazione organica aggiuntiva, da attribuire alle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 53 del contratto integrativo nazionale di comparto, deve essere assegnata sulla base di criteri che consentano, nella misura più ampia possibile, la stabilità degli organici di istituto;

Rilevato, pertanto, che gli eventi e le situazioni innanzi enunciate si frappongono, per la loro indeterminatezza, a una stabile e duratura definizione con effetto dall'anno scolastico 2000/2001, dei parametri e criteri di determinazione degli organici di cui al presente decreto;

Ritenuta, quindi, l'esigenza che la rideterminazione degli stessi organici debba essere attuata con la necessaria gradualità al fine di consentire la verifica degli effetti prodotti, con particolare riferimento agli elementi non ancora definiti;

Consultate le organizzazioni sindacali ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale del comparto scuola;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, espressi, rispettivamente, nelle sedute del 18 e del 26 luglio 2000;

Ravvisata l'opportunità di aderire alle condizioni contenute nei suddetti pareri relativamente:

alla necessità che l'efficacia del decreto non sia limitata all'anno scolastico 2000/2001, ma sia protratta per un anno ulteriore o per il tempo necessario a garantire la gradualità della determinazione degli organici e la correlativa necessaria azione di verifica e di monitoraggio, in relazione all'esito degli eventi innanzi posti come condizione sospensiva;

all'esigenza di contemplare ipotesi di utilizzazione, da disciplinare in sede provinciale, qualora il personale trasferito dagli enti locali allo Stato per effetto della legge n. 124/1999, ovvero in servizio nelle scuole in quanto adibito a lavori socialmente utili o per contratti con enti pubblici, soggetti privati o cooperative e, comunque, estraneo all'amministrazione, risulti assegnato alle istituzioni scolastiche in entità preponderante rispetto al personale di ruolo dello stesso istituto ovvero al numero dei posti della dotazione organica della medesima scuola al fine di assicurare maggiore efficacia alla gestione delle risorse umane;

alla possibilità di garantire, nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, le opportune perequazioni territoriali;

Ritenuto altresì di dover accogliere l'invito di procedere alla riformulazione dell'art. 4, armonizzandolo con il vigente contratto collettivo nazionale integrativo di comparto, ferme restando sia l'esigenza di evitare duplicazioni di competenze a norma dell'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che di valorizzare gli elementi innovativi del presente decreto;

Ritenuto inoltre che l'indicazione concernente l'adozione di modalità per la disciplina delle graduatorie degli aspiranti ad assunzioni non può trovare allocazione nel presente provvedimento, data la diversità di tale materia rispetto al contesto relativo alla determinazione degli organici;

Decreta:

Art. 1.

Premesse

1.1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e per la programmazione economica ed il Ministro per la funzione pubblica, saranno definiti, sulla base delle risultanze e del monitoraggio di cui al comma 2, i criteri e parametri integrativi ovvero modificativi di quelli indicati dall'art. 2 e successivi del presente decreto.

1.2. Il presente provvedimento, la cui efficacia è da intendersi estesa non oltre l'anno scolastico in cui si saranno compiutamente concretizzati gli eventi enunciati in premessa, deve assolvere allo scopo di definire la struttura organizzativa delle istituzioni scolastiche secondo i principi contenuti nell'art. 2 e di verificare gli effetti derivanti dall'applicazione dei criteri prospettati e la loro compatibilità con le esigenze effettive di funzionamento delle istituzioni scolastiche;

Art. 2.

Principi generali

2.1. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole ed istituzioni educative sono determinate sulla base di criteri e modalità tendenti all'accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio delle istituzioni scolastiche, mediante la migliore utilizzazione delle risorse umane, con riguardo alle esigenze della razionalizzazione del costo del lavoro e del contenimento della spesa complessiva per il personale dello Stato.

2.2. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1 le stesse dotazioni sono commisurate al numero e alle dimensioni delle istituzioni scolastiche, alle necessità connesse all'attribuzione dell'autonomia alle stesse istituzioni, alla determinazione degli organici funzionali di istituto, alla configurazione dei cicli di studio, alla necessaria flessibilità organizzativa del lavoro e all'offerta formativa ed educativa di ciascun istituto scolastico.

2.3. In adesione ai criteri generali sull'attuazione degli organici funzionali di istituto, secondo quanto disciplinato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, la relativa consistenza deve garantire continuità ed efficienza del servizio.

2.4. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la consistenza degli organici provinciali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è determinata dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2.5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, e a decorrere dall'anno scolastico successivo all'emanazione del regolamento di cui al comma 4, la consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola è determinata su base regionale e ripartita per aree provinciali o sub-provinciali. Le successive rideterminazioni sono attuate ai sensi della normativa in vigore ed in relazione alle funzioni di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica attribuite alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 3.

Dotazione organica

3.1. La dotazione organica provinciale di cui al precedente art. 2, commi 1 e 2, è commisurata ai carichi di lavoro di ciascuna istituzione scolastica autonoma, conseguenti al numero degli alunni, alla durata del tempo scuola ed al rapporto docenti/alunni, alle attività di educazione permanente e corsi di istruzione degli adulti, al numero dei plessi, sezioni staccate o aggregate e scuole coordinate, alle specifiche caratteristiche logistiche e organizzative di ciascun istituto, nonché, per gli istituti di istruzione secondaria di secondo

grado, al numero e alle specializzazioni dei laboratori e alle dimensioni delle strutture funzionali allo svolgimento dell'attività didattica.

3.2. La dotazione organica è determinata secondo i parametri contenuti nella tabella 1, costituente parte integrante del presente provvedimento. Essa si applica alle scuole e istituti di ogni ordine e grado e sostituisce la tabella 3, di cui all'art. 548 del testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200, al temine dell'anno scolastico 1999/2000 cessa l'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10 e 11 dello stesso decreto.

3.3. Per effetto del trasferimento allo Stato del personale degli Enti locali, secondo quanto disciplinato dall'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, citata in preambolo, la tabella di cui al comma 2 si applica, per le parti di rispettiva pertinenza, alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado.

3.4. Con la tabella 3, costituente parte integrante del presente decreto, sono determinate le consistenze delle dotazioni provinciali, previste per l'anno scolastico 2000/2001, relative alle scuole ed istituti di cui al comma 2, nonché alle istituzioni elencate agli articoli 6 e 7.

Art. 4.

Assistenti tecnici

4.1. La dotazione organica di istituto relativa al profilo professionale di assistente tecnico, per i licei classici e scientifici, gli istituti e scuole magistrali, gli istituti d'arte e i licei artistici, nonché per gli istituti tecnici commerciali e per geometri con personale a carico delle province fino al 31 dicembre 1999, è determinata dalla giunta esecutiva di ciascun istituto con riguardo al numero degli assistenti di cattedra, insegnanti tecnico-pratici o docenti d'arte applicata e degli assistenti tecnici in servizio nell'anno scolastico 1999/2000, tenendo conto, inoltre, delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5.

4.2. Per gli istituti tecnici e professionali, la dotazione organica è determinata, con riferimento all'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto relativa all'anno scolastico 2000/2001, mediante deliberazione della giunta esecutiva di ciascun istituto, in ragione di una unità per ogni laboratorio funzionante e utilizzato in attività didattiche, programmate a norma dell'ordinamento degli studi ed effettivamente svolte per almeno 24 ore settimanali. Ove si verifichi la situazione descritta dal comma 3, la giunta esecutiva dovrà commisurare la dotazione organica di ciascuna area professionale alle effettive necessità di impiego degli assistenti tecnici tenuto conto, peraltro, delle esigenze organizzative derivanti dalla contemporanea utilizzazione dei diversi laboratori compresi nella stessa area e dalla necessità di assicurare la presenza in ciascun laboratorio per almeno 12 ore settimanali di servizio, comprensive delle mansioni per lo svolgimento delle diverse attività proprie del profilo.

4.3. Al fine di evitare duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali, secondo quanto contemplato dall'art. 40, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nelle situazioni previste dagli ordinamenti didattici vigenti di compresenza tra docenti, insegnanti tecnico-pratici ed assistenti tecnici, il supporto tecnico alla funzione docente, relativamente alle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti, deve essere prestato, dall'assistente tecnico, nei tempi strettamente necessari ad assicurare la predisposizione dei materiali occorrenti e il funzionamento delle attrezzature e degli strumenti tecnico-scientifici, in conformità alla programmazione delle esercitazioni, nonché la sicurezza degli alunni.

4.4. Nella medesima ipotesi di compresenza di cui al comma 3, i tempi di lavoro che non comportino l'indispensabilità di impiego degli assistenti tecnici possono essere utilizzati a supporto di tutte le attività, anche aggiuntive, previste nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in coerenza con l'area di competenza professionale degli stessi.

4.5. Il dispositivo di cui al comma 3 non si applica nei casi in cui l'ipotesi di compresenza si realizzi unicamente tra docente ed assistente tecnico. Per tale fattispecie la prestazione di servizio resta disciplinata secondo la ripartizione oraria contemplata dall'art. 52, comma 7.1, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, con il quale è previsto che l'assistente tecnico sia impegnato per almeno ventiquattro ore, in compresenza del docente, per l'assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche e nelle ore residuali necessarie al completamento dell'obbligo di servizio, per la preparazione del materiale necessario alle esercitazioni, nonché per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche di pertinenza.

4.6. In tutti i casi in cui i laboratori comportino un impegno di lavoro inferiore a quello previsto dal comma 2 possono essere costituiti, nella medesima istituzione scolastica e limitatamente all'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, posti di assistente tecnico da utilizzare fino al completamento dell'orario di servizio in altri laboratori di settore, indirizzo o specializzazione affini.

Art. 5.

Addetti alle aziende agrarie

5.1. Negli istituti tecnici agrari e negli istituti professionali per l'agricoltura può essere prevista, previa deliberazione della giunta esecutiva di istituto, l'attivazione di posti relativi al profilo professionale di addetto alle aziende agrarie.

5.2. L'istituzione dei posti di cui al comma 1 può essere realizzata sempreché non sussistano situazioni di soprannumero di assistenti tecnici ed evitando, comunque, duplicazioni di competenze con tale profilo professionale. Qualora si verifichino situazioni di esubero di personale, la giunta esecutiva di ciascun istituto può deliberare, per motivi di opportunità organizzativa, tecnica e didattica, l'affidamento delle mansioni previste per l'addetto all'azienda agraria agli assistenti tecnici in servizio, dichiaratisi disponibili ad assumere tale incarico.

5.3. I dirigenti scolastici provvedono alla copertura dei posti, nei limiti previsti dal comma 2, mediante assunzioni per il profilo professionale di bracciante agricolo, con richiesta di avviamento al lavoro ai competenti centri provinciali per l'impiego.

Art. 6.

Centri territoriali permanenti

6.1. Ai centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 455, è assegnata un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo.

6.2. La dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche, è determinata in ragione di un'unità per ciascuna delle scuole e/o istituti sede di uno o più corsi per adulti, istituiti a cura dei centri medesimi.

Art. 7.

Istituzioni educative

7.1. Ai servizi amministrativi e ausiliari dei convitti nazionali, degli educandati dello Stato e delle scuole annesse alle predette istituzioni educative, già unificati ai sensi dell'art. 8 del decreto interministeriale 15 marzo 1997, n. 178, è assegnata, per effetto del richiamato disposto di cui all'art. 40, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, un'unica figura del profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi.

7.2. Le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni di cui al comma 1 sono determinate applicando i corrispondenti parametri di cui alla tabella «1» per le dotazioni attinenti le istituzioni scolastiche, e quelli della tabella «2» con riferimento al numero dei convittori e dei semiconvittori.

7.3. La tabella «2» costituisce parte integrante del presente decreto. Essa sostituisce le tabelle 3a, 3b, e 3c allegate al decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200.

7.4. Per la determinazione delle esigenze relative alle scuole di istruzione primaria e secondaria di primo grado di cui al comma 1, si applicano i parametri relativi agli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, di cui alle note in calce al prospetto *1/A* della tabella «1» di cui all'articolo 3.2. Per gli istituti di istruzione secondaria superiore annessi ai convitti ed agli educandati si applicano i parametri della stessa tabella «1», concernenti gli istituti di istruzione secondaria di cui all'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.

7.5. Gli organici delle istituzioni di cui al presente articolo sono determinati secondo le modalità contemplate all'art. 3. È, peraltro, assicurato alle scuole annesse a istituzioni educative un assistente amministrativo con funzioni di coordinamento delle attività rispettive della scuola di base e della scuola secondaria superiore.

Art. 8.

Lavori socialmente utili e contratti di appalto

8.1. Nelle istituzioni scolastiche ove siano utilizzati soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, alla dotazione organica risultante dall'applicazione delle tabelle «1» e «2», deve essere sottratto il numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti.

8.2. Nelle istituzioni scolastiche ove il servizio di pulizia degli spazi e dei locali sia espletato da personale estraneo all'amministrazione, per effetto di contratti di appalto già stipulati dagli enti locali e nei quali l'amministrazione statale sia subentrata, dalla consistenza della dotazione organica di istituto del profilo professionale di collaboratore scolastico deve essere detratto il venticinque per cento dei posti.

8.3. Sulle ore residuali, derivanti dalla sottrazione dei posti operata per effetto dei commi 1 e 2, possono essere disposte, a cura dei dirigenti scolastici, assunzioni a tempo parziale per i corrispondenti profili professionali, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche.

8.4. Con modalità da individuare in sede di contrattazione decentrata a livello provinciale i provveditori agli studi possono disciplinare, nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, modalità di utilizzazione del personale di cui al presente articolo ovvero del personale comunque estraneo all'amministrazione che presti servizio presso le istituzioni scolastiche, qualora lo stesso personale risulti assegnato alla singola scuola od istituto in entità preponderante rispetto al personale di ruolo ovvero alla consistenza dei posti dell'organico della medesima istituzione scolastica.

Art. 9.

Disposizioni finali e transitorie

9.1. In attesa dell'emanazione delle norme concernenti la stabilizzazione pluriennale delle dotazioni organiche, i provveditori agli studi dispongono, in tempo utile per il regolare e tempestivo avvio dell'anno scolastico, i necessari adeguamenti, in aumento o in diminuzione, delle consistenze dell'organico di ciascuna istituzione scolastica, nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto.

9.2. In attesa della emanazione delle norme applicative del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la determinazione e la gestione degli organici in ambito provinciale resta attribuita alla competenza dei provveditori agli studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 10 agosto 2000

Il Ministro: DE MAURO

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2000
Registro n. 2 Pubbica Istruzione, foglio n. 327

TABELLA «1»

Prospetto 1/A

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica

Circoli didattici, scuole medie e istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media

	Numero alunni	Direttore servizi amministrativi	Assistenti amministrativi	Collaboratori scolastici
Fino a	300	1	1	5
	375	1	2	6
	450	1	2	7
	500	1	2	8
	525	1	3	8
	600	1	3	9
	675	1	3	10
	700	1	3	11
	750	1	4	11
	800	1	4	12
	825	1	4	12
	900	1	4	13
	1000	1	5	14

Note:

a) Gli alunni della scuola materna statale concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo.

b) Negli istituti comprensivi il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è incrementato di un'unità rispetto alla presente tabella.

c) Nei circoli didattici con più di 900 alunni il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità; nelle scuole medie con almeno 600 alunni il numero degli assistenti amministrativi è incrementato di un'unità rispetto alla presente tabella.

d) Negli istituti con più di 1000 alunni, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di un'unità per ogni gruppo di 200 alunni e il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ogni gruppo di 100 alunni, con effetto, rispettivamente, dal centesimo e dal primo alunno di ciascun gruppo, oltre 1000.

e) Nei circoli didattici e nelle scuole medie con meno di duecento alunni il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità.

f) Per ogni gruppo di 150 alunni, a partire dal cinquantesimo, frequentanti sezioni di scuola materna a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola elementare a tempo pieno, è assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi.

g) Nei circoli didattici, scuole medie ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ogni plesso e/o succursale o sezione staccata.

h) Negli istituti comprensivi, circoli didattici e scuole medie, qualora si svolgano corsi integrativi o progetti co-finanziati dall'Unione Europea, ovvero attività extracurricolari in orario pomeridiano o di preparazione alla pratica sportiva, la dotazione organica degli assistenti amministrativi è incrementata di un'unità; la dotazione dei collaboratori scolastici è incrementata di una o due unità in relazione alle effettive esigenze accertate.

i) Nelle scuole medie, anche se facenti parte di istituto comprensivo, funzionanti con classi a tempo prolungato, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo per ogni gruppo di 300 alunni frequentanti le suddette classi, con effetto dal centesimo, e di collaboratore scolastico per ogni gruppo di 200 alunni, con effetto dal settantacinquesimo.

l) Ai centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta è assegnata un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna scuola o istituto ove si svolgano le attività di educazione permanente degli adulti, istituite a cura dei medesimi centri.

m) Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

n) per le scuole medie annesse agli istituti d'arte è prevista, per entrambe le istituzioni scolastiche, un'unica figura di direttore dei servizi generali e amministrativi.

TABELLA «1»

Prospetto 1/B

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica

Licei classici, scientifici e istituti magistrali

	Numero alunni	Direttore servizi amministrativi	Assistenti amministrativi	Assistenti tecnici (e)	Collaboratori scolastici
Fino a	300	1	3		5
	400	1	3		6
	500	1	4		7
	600	1	4		8
	700	1	5		9
	800	1	5		10
	900	1	6		11
	1000	1	6		12

Note:

a) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.

b) Nei licei e negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000 mentre l'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità ogni 100 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000.

c) Qualora siano svolte attività pomeridiane extracurriculari e sportive ovvero siano istituiti progetti transnazionali cofinanziati dall'Unione europea o corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una o due unità, in relazione alle esigenze effettivamente accertate; analogamente si procede qualora siano annesse all'istituto strutture destinate all'attività didattica o sportiva, officine e laboratori di grandi dimensioni e di particolare complessità funzionale. In presenza dei suddetti progetti e/o corsi è assegnato un ulteriore assistente amministrativo.

d) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ciascuna di esse.

e) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità contemplate dall'art. 4 del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201.

f) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.

g) Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni

educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. Lo stesso incremento è attribuito agli istituti nei quali si sono consolidati da almeno un biennio percorsi formativi differenziati che si concludono con diplomi afferenti a più di due ordini e tipi di scuole.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato. Agli stessi istituti è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

TABELLA «1»

Prospetto 1/C

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica

Istituti tecnici e professionali

	Numero alunni	Direttore servizi amministrativi	Assistenti amministrativi	Assistenti tecnici (e)	Collaboratori scolastici
Fino a	300	1	4		6
	375	1	4		7
	450	1	5		8
	500	1	5		9
	525	1	6		9
	600	1	6		10
	625	1	6		11
	675	1	7		11
	750	1	7		12
	825	1	8		13
	875	1	8		14
	900	1	9		14
	975	1	9		15
	1000	1	9		16

Note:

a) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.

b) Negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 150 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000; analogamente, l'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 75 alunni a partire dal cinquantesimo di ogni gruppo oltre 1.000.

c) Negli istituti tecnici aeronautici, agrari, industriali e nautici, negli istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente, l'industria e l'artigianato, i servizi alberghieri e della ristorazione, la cinematografia e televisione, le attività marinare e nella scuola tecnica per l'arte bianca la dotazione organica di assistenti amministrativi è incrementata, rispetto alla presente tabella, di un'unità nelle istituzioni con numero di alunni fino a 600, due unità fino a 1200 e 3 unità oltre 1200; la dotazione di collaboratori scolastici è incrementata di un'unità per ogni gruppo di 200 alunni con effetto dal primo di ciascun gruppo.

d) Qualora siano svolte attività pomeridiane extracurricolari e sportive ovvero siano istituiti progetti transnazionali cofinanziati dalla Unione europea o corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una o due unità, in relazione alle esigenze effettivamente accertate; analogamente si procede qualora siano annesse all'istituto strutture destinate all'attività didattica o sportiva, officine e laboratori di grandi dimensioni e di particolare complessità funzionale. In presenza dei progetti e/o corsi sopraindicati è assegnato un ulteriore assistente amministrativo.

e) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ciascuna di esse.

f) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità contemplate dall'art. 4 del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201.

g) Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. Lo stesso incremento è attribuito agli istituti nei quali si sono consolidati da almeno un biennio percorsi formativi differenziati che si concludono con diplomi afferenti a più di due ordini e tipi di scuola.

h) Negli istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi è ridotto di un'unità e il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di due unità, rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato. Agli stessi istituti è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

TABELLA «1»

Prospetto 1/D

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica

Istituti d'arte e licei artistici

	Numero alunni	Direttore servizi amministrativi	Assistenti amministrativi	Assistenti tecnici (e)	Collaboratori scolastici
Fino a	300	1	4		7
	360	1	4		8
	420	1	5		9
	480	1	5		10
	540	1	6		11
	600	1	6		12
	660	1	7		13
	720	1	7		14
	780	1	8		15
	840	1	8		16
	900	1	9		17
	960	1	9		18
	1000	1	10		19

Note:

a) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.

b) Negli istituti e licei con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 120 alunni a partire dall'ottantesimo di ogni gruppo oltre 1.000; l'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 60 alunni a partire dal ventesimo di ogni gruppo oltre 1.000.

c) Qualora siano svolte attività pomeridiane extracurricolari e sportive ovvero siano istituiti progetti transnazionali cofinanziati dalla Unione europea o corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una o due unità, in relazione alle esigenze accertate; analogamente si procede qualora siano annesse all'istituto strutture destinate all'attività didattica o sportiva, officine e laboratori di grandi dimensioni e di particolare complessità funzionale. In presenza dei progetti e/o corsi sopraindicati, è assegnato un ulteriore assistente amministrativo.

d) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ciascuna di esse.

e) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità contemplate dall'art. 4 del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201.

f) Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. Lo stesso incremento è attribuito agli istituti nei quali si sono consolidati da almeno un biennio percorsi formativi differenziati che si concludono con diplomi afferenti a più di due ordini e tipi di scuole.

g) Negli istituti e licei con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi è ridotto di un'unità e il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di due unità rispetto alla presente tabella, come integrata dalle note precedenti.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato. Agli stessi istituti è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

TABELLA «2»

Prospetto 2/A

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Convitti nazionali ed educativi femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica

In presenza di soli convittori

	Numero convittori	Assistenti amministrativi (a)	Assistenti amministrativi (b)	Collaboratori scolastici	Guardarobieri	Cuochi	Infermiere
Fino a	30	2	1	11	2	3	1
	50	2	1	14	2	3	1
	75	2	1	16	2	3	1
	100	3	1	18	3	3	1
	125	3	2	21	3	4	1
	150	3	2	23	3	4	1
	175	4	2	25	3	4	1
	200	4	2	27	3	4	1

Note:

Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobieri aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo; il numero dei cuochi aumenta di un'unità per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal centounesimo.

Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni gruppo di 25 convittori.

Nei convitti con più di 250 convittori il numero degli infermieri è elevato a 2.

Negli istituti e scuole speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità e sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, per ogni gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di una unità.

(b) Solo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200 il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 100 convittori fino a 300 e per ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300.

TABELLA «2»

Prospetto 2/B

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Convitti nazionali ed educativi femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica

In presenza di soli semiconvittori

	Numero semi convittori	Assistenti amministrativi (a)	Collaboratori scolastici	Guardarobieri	Cuochi	Infermiere
Fino a	30	1	7	1	2	0
	50	1	7	1	2	0
	75	1	8	1	2	0
	100	1	9	1	2	0
	125	2	10	1	2	0
	150	2	11	1	2	0
	175	2	12	1	3	0
	200	2	13	1	3	0

Note:

Nei convitti con numero di semiconvittori superiore a 200, per ogni ulteriore gruppo di 150 semiconvittori, con effetto, comunque, dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti amministrativi e dei guardarobieri aumenta di una unità. Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 50 semiconvittori, a partire dal venticinquesimo.

Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità in presenza di 200 semiconvittori e di una ulteriore unità per ogni gruppo di 200, con effetto dal centesimo.

TABELLA «2»

Prospetto 2/C

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Convitti nazionali ed educativi femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica

In presenza di convittori e semiconvittori

Per i convittori si applica il prospetto 2/A; per i semiconvittori si applicano i parametri seguenti:

	Numero semi convittori	Assistenti amministrativi (a)	Collaboratori scolastici	Guardarobieri	Cuochi	Infermiere
Fino a	30	0	3	0	0	0
	50	0	4	0	0	0
	75	0	5	0	0	0
	100	1	6	0	0	0
	125	1	7	1	1	0
	150	1	8	1	1	0
	175	1	9	1	1	0
	200	2	10	1	1	0

Note:

Valgono le annotazioni previste nei prospetti 2/A e 2/B, rispettivamente per i convittori e per i semiconvittori.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 300, con effetto dal centocinquantunesimo.

TABELLA «3»

Dotazioni organiche provinciali
Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
anno scolastico 2000-2001

Provincia	Titolari al 31/12/1999 (A)	Personale transitato dagli enti locali (B)	Totale personale C = (A+B)	Organico 2000/2001 (D)
Agrigento	1.301	787	2.088	2.604
Alessandria	778	338	1.116	1.645
Ancona	1.160	527	1.687	2.264
Arezzo	820	313	1.133	1.642
Ascoli Piceno	991	510	1.501	1.989
Asti	330	190	520	751
Avellino	1.340	632	1.972	2.768
Bari	3.671	2.024	5.695	7.992
Belluno	616	194	810	1.132
Benevento	881	492	1.373	1.919
Bergamo	1.932	939	2.871	4.024
Biella	336	138	474	790
Bologna	1.260	1.160	2.420	2.863
Brescia	2.098	1.025	3.123	4.369
Brindisi	970	574	1.544	2.130
Cagliari	2.794	925	3.719	4.206
Caltanissetta	831	568	1.399	1.629
Campobasso	696	362	1.058	1.463
Caserta	2.641	1.214	3.855	5.016
Catania	2.893	1.458	4.351	5.774
Catanzaro	1.246	750	1.996	2.673
Chieti	996	442	1.438	2.126
Como	870	555	1.425	1.987
Cosenza	2.747	1.313	4.060	5.108
Cremona	663	310	973	1.436
Crotone	597	237	834	1.191
Cuneo	1.232	545	1.777	2.740
Enna	560	418	978	1.122
Ferrara	682	294	976	1.182
Firenze	1.572	1.309	2.881	3.283
Foggia	1.990	1.128	3.118	3.838
Forlì	770	342	1.112	1.481
Frosinone	1.540	577	2.117	3.120
Genova	1.523	1.155	2.678	2.903
Gorizia it.	338	130	468	579
Gorizia slov.	8	2	10	14
Grosseto	462	294	756	951
Imperia	399	183	582	880
Isernia	232	126	358	598
La Spezia	392	263	655	851
L'Aquila	916	520	1.436	1.797
Latina	1.287	634	1.921	2.763
Lecce	2.082	1.005	3.087	4.169
Lecco	434	357	791	1.175
Livorno	680	399	1.079	1.232
Lodi	352	218	570	898
Lucca	716	394	1.110	1.664
Macerata	770	412	1.182	1.609
Mantova	717	418	1.135	1.514
Massa Carrara	620	210	830	1.077
Matera	861	319	1.180	1.361
Messina	1.801	1.320	3.121	3.829
Milano	6.127	4.636	10.763	12.909
Modena	1.206	606	1.812	2.509
Napoli	8.032	5.189	13.221	15.872
Novara	683	304	987	1.448
Nuoro	1.186	381	1.567	1.918
Oristano	547	229	776	888
Padova	1.870	788	2.658	3.338
Palermo	3.126	2.314	5.440	6.180
Parma	827	318	1.145	1.510
Pavia	811	376	1.187	1.818
Perugia	1.689	632	2.321	3.131
Pesaro	890	449	1.339	1.685
Pescara	678	339	1.017	1.562
Piacenza	487	220	707	976
Pisa	687	494	1.181	1.572
Pistoia	540	355	895	1.170
Pordenone	578	272	850	1.150
Potenza	1.675	642	2.317	2.841
Prato	379	352	731	848
Ragusa	846	664	1.510	1.744
Ravenna	688	206	894	1.211
Reggio Calabria	1.863	847	2.710	3.782
Reggio Emilia	833	432	1.265	1.681
Rieti	523	188	711	1.022
Rimini	463	322	785	992
Roma	7.756	3.417	11.173	14.858
Rovigo	660	234	894	1.068
Salerno	3.183	1.591	4.774	6.638
Sassari	1.772	780	2.552	2.882
Savona	497	381	878	1.080
Siena	519	343	862	1.093
Siracusa	1.184	565	1.749	2.174
Sondrio	480	174	654	1.028
Taranto	1.592	498	2.090	3.118
Teramo	660	297	957	1.594
Terni	501	265	766	1.007
Torino	4.108	2.701	6.809	8.427
Trapani	1.282	761	2.043	2.461
Treviso	1.693	579	2.272	3.227
Trieste it.	404	239	643	709
Trieste slov.	38	0	38	67
Udine	1.228	515	1.743	2.341
Varese	1.417	900	2.317	3.112
Venezia	1.626	918	2.544	3.038
Verbania	424	170	594	800
Vercelli	394	147	541	799
Verona	1.388	796	2.184	3.114
Vibo Valentia	736	384	1.120	1.296
Vicenza	1.723	818	2.541	3.421
Viterbo	639	449	1.088	1.376
TOTALE	131.532	70.426	201.958	262.606

(A): totale provinciale del personale A.T.A. di ruolo statale al 31 dicembre 1999.

(B): totale provinciale del personale di ruolo trasferito dagli enti locali.

(C): totale provinciale del personale A.T.A. di ruolo in servizio dal 1° gennaio 2000.

(D): totale provinciale dell'organico previsto 2000/2001 relativo a tutte le scuole.

00A15879

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 ottobre 2000.

Sostituzione di un componente del Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 2092 del 24 giugno 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo al metodo di produzione biologica di prodotti agricoli ed all'indicazione di tale metodo sui prodotti e sulle derrate alimentari ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, di attuazione degli articoli 8 e 9 del citato regolamento CEE 2092/91;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 220/1995 che prevede l'istituzione presso il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali del Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica, con il compito di esprimere parere in ordine all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e di revoca totale o parziale degli organismi di controllo;

Visto il decreto ministeriale prot. 9595036 del 15 novembre 1995 (registrato presso la Ragioneria centrale il 4 dicembre 1995) con il quale è stato costituito il Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica;

Vista la nota del dott. Roberto Varese in data 24 luglio 2000, dirigente dell'Ispettorato centrale repressione frodi, con la quale rassegna le dimissioni dall'incarico da componente del Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica;

Vista la nota del 20 settembre 2000 dell'Ispettorato centrale repressioni frodi con la quale si designa il dott. Massimiliano Giuseppe Vilardi funzionario dello stesso Ispettorato in sostituzione del dott. Roberto Varese;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Massimiliano Giuseppe Vilardi funzionario dell'Ispettorato centrale repressioni frodi è nominato componente del Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica, in sostituzione del dott. Roberto Varese.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A15913

DECRETO 29 novembre 2000.

Proroga della validità delle tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visti il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 28 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 del 10 luglio 1987 ed i successivi decreti modificativi del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 26 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 241 del 14 ottobre 1994 e del 6 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 22 agosto 1996, concernenti le tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali in uso agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 28 dicembre 1999 con il quale la validità delle tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali in uso agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato, già confermata con proroga sino al 31 dicembre 1999 con i decreti ministeriali 18 luglio 1997 e 13 dicembre 1997 e 22 dicembre 1998, è stata ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2000;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 33, comma 1, in base al quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali;

Preso atto dei tempi tecnici necessari per il rilascio agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato di nuove tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali, adeguate nell'intestazione all'attuale denominazione del Ministero;

Attesa pertanto la necessità di confermare la validità delle tessere in uso, prorogandone la scadenza fino al 30 giugno 2001;

Decreta:

Per i motivi nelle premesse specificati, la validità delle attuali tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali degli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, ispettori, sovrintendenti. agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato è prorogata sino al 30 giugno 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A15911

DECRETO 18 dicembre 2000.

Autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, con il quale si adotta il regolamento recante la disciplina dell'attività dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2000, con il quale sono prorogate al 31 dicembre 2000 le sperimentazioni alla pesca dei molluschi bivalvi;

Considerata la tradizione popolare, su tutto il territorio nazionale, di consumare prodotti ittici freschi, in particolare vongole, in occasione delle festività del Natale e del Capodanno per cui al fine di fronteggiare l'aumento della richiesta, necessita un adeguato rifornimento dei mercati;

Considerata l'opportunità di consentire la pesca dei molluschi bivalvi al fine di assicurare il rispetto delle suddette tradizioni popolari e delle esigenze di mercato ad esse connesse;

Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella riunione dell'11 dicembre 2000, hanno reso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

È consentito lo svolgimento dell'attività di cattura dei molluschi bivalvi nei giorni 23, 24 e 30 dicembre 2000.

Art. 2.

1. Nel corso del successivo mese di gennaio 2001, ciascun consorzio fissa le giornate di inattività per compensare le uscite di cui all'art. 1.

2. Nell'ambito dei compartimenti marittimi ove non risultino costituiti i locali consorzi di gestione è l'autorità marittima a fissare le giornate di compensazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2000

Il direttore generale: AULITTO

00A15880

DECRETO 19 dicembre 2000.

Proroga al 31 ottobre 2001 delle sperimentazioni affidate ai consorzi della pesca dei molluschi bivalvi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 1996, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento marittimo di Ancona è stata affidata, in via sperimentale, al «Co.Ge.Vo. Ancona»;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 1996, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia è stata affidata, in via sperimentale, al «Co.Ge.Vo. Chioggia»;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 11 febbraio 1997, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento marittimo di Venezia è stata affidata, in via sperimentale, al «Co.Ge.Vo. Venezia»;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1997, con il quale la gestione della pesca dei molluschi

bivalvi nell'ambito del compartimento marittimo di Monfalcone è stata affidata, in via sperimentale, al «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Monfalcone»;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1997, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento marittimo di Napoli è stata affidata, in via sperimentale, al Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Napoli»;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 4 giugno 1997, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto è stata affidata, in via sperimentale, al «Co.Vo.Pi. San Benedetto del Tronto»;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 4 giugno 1997, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento marittimo di Termoli è stata affidata, in via sperimentale, al «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Termoli»;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 1997, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento marittimo di Pescara e stata affidata, in via sperimentale, al «Co.Ge.Vo. Abruzzo»;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento marittimo di Pesaro è stata affidata, in via sperimentale, al «Co.Ge.Mo. Pesaro»;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 1997, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento marittimo di Rimini è stata affidata, in via sperimentale, al «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Rimini»;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1998, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento marittimo di Ravenna risulta affidata, in via sperimentale, al «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento di Ravenna»;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 18 maggio 1998, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento marittimo di Manfredoma risulta affidata, in via sperimentale al consorzio «Gargano molluschi»;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 5 ottobre 1998, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento marittimo di Roma risulta affidata, in via sperimentale al «Co.Ge.Mo. Roma»;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2000, concernente la «Proroga al 31 dicembre 2000 della sperimentazione affidata ai consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi»;

Considerato che la sperimentazione della gestione della pesca dei molluschi bivalvi affidata ai consorzi di Ancona, Chioggia, Venezia, Monfalcone, Napoli. San Benedetto del Tronto, Termoli, Pescara, Pesaro e Rimini è già scaduta e che quelle relative nei compartimenti marittimi di Ravenna, Manfredonia e Roma sono in prossimità di scadenza;

Ritenuto opportuno, nelle more dell'assegnazione in via defmitiva, prorogare al 31 ottobre 2001 l'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai sopracitati consorzi costituiti in ambito compartimentale;

Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella riunione dell'11 dicembre 2000, hanno espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. È prorogata al 31 ottobre 2001 la sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi affidata, con i decreti di cui alle premesse, ai consorzi di gestione di: Ancona, Chioggia, Venezia, Monfalcone, Napoli, San Benedetto del Tronto, Termoli, Pescara, Pesaro, Rimini, Roma, Manfredonia e Ravenna.

Art. 2.

1. Ai fini dell'affidamento in via definitiva della gestione della pesca dei molluschi bivalvi, i consorzi di cui all'art. 1 sono tenuti a far pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, entro il 30 giugno 2001, una dettagliata relazione sulla gestione dell'attività affidata in via sperimentale, corredata del parere dell'Istituto di ricerca incaricato di effettuare la valutazione della risorsa molluschi bivalvi nell'ambito dei singoli compartimenti interessati.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2000

Il direttore generale: AULITTO

00A15912

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 21 dicembre 2000.

Modificazioni al decreto 1° agosto 2000, recante determinazione del contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sardegna.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che, al fine di conseguire la continuità territoriale per la Sardegna, prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione disponga con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del citato regolamento (CEE) n. 2408/92 ed alle conclusioni della conferenza dei servizi prevista dal comma 2 del citato art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, gli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi di linea effettuati fra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali;

Visto l'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio in data 23 luglio 1992, che detta disposizioni in ordine alle modalità da seguire da parte degli Stati membri per imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso aeroporti che servono regioni periferiche dei rispettivi territori;

Visto il proprio decreto in data 1° agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 2000, recante determinazione del contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sardegna;

Vista l'ordinanza del TAR Lazio, sez. terza-*ter*, in data 7 dicembre 2000 con la quale è stato sospeso il predetto decreto in data 1° agosto 2000 «limitatamente al punto 2.3 Tariffe, ai fini del riesame del provvedimento»;

Vista la delega conferita al presidente della regione Sardegna con nota n. 1674/AC in data 15 febbraio 2000;

Vista la nota n. 9785 in data 19 dicembre 2000 della regione autonoma della Sardegna con cui è stato trasmesso il verbale della conferenza di servizi, tenutasi a Cagliari in data 19 dicembre 2000, che, al fine di ottemperare alle statuizioni della citata ordinanza, ha modificato le conclusioni della precedente conferenza di servizi, sulla base della quale era stato adottato il citato decreto ministeriale in data 1° agosto 2000, limitatamente al punto 2.3 dell'allegato al predetto decreto ministeriale concernente l'importo delle tariffe;

Visti gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati da ultimo dalla legge 24 novembre 2000, n. 340;

Vista la nota 321578/32.3 in data 21 dicembre 2000, con la quale l'E.N.A.C. ha dato atto di aver informato, ai sensi dell'art. 4.1.*a)* del regolamento (CEE) 2408/92, i vettori aerei, operanti sulle rotte interessate dall'intenzione dello Stato di introdurre le predette modifiche;

Decreta:

Articolo unico

1. Il punto 2.3. dell'allegato al decreto ministeriale 1° agosto 2000 in premessa citato è sostituito come segue:

«2.3. Tariffe:

La struttura tariffaria per tutte le rotte interessate deve includere una tariffa piena in classe economica senza limitazioni e una tariffa agevolata, anch'essa senza limitazioni. Entrambe non possono superare gli importi per la sola andata, comprensivi di IVA ed al netto delle tasse aeroportuali di seguito riportati:

Tratta	Tariffa piena	Tariffa agevolata
Cagliari-Roma (e vv)	164.350	65.800
Cagliari-Milano (e vv)	214.400	82.400
Olbia-Roma (e vv)	138.900	65.800
Olbia-Milano (e vv)	214.400	82.400
Alghero-Roma (e vv)	164.350	65.800
Alghero-Milano (e vv)	214.400	82.400

Ogni anno gli organi competenti rivedono queste tariffe massime sulla base del tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo. La revisione viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

In caso di variazione percentualmente superiore al 5%, nella media rilevata nel semestre, del rapporto di cambio lira italiana/dollaro USA e/o del costo del carburante, le tariffe devono essere modificate proporzionalmente alla variazione rilevata.

Gli aumenti o le riduzioni interverranno esclusivamente ed integralmente sull'ammontare delle tariffe piene.

All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il presidente della regione autonoma della Sardegna, sulla base di una istruttoria effettuata da un comitato tecnico paritetico, costituito da un rappresentante nominato dall'ENAC e da un rappresentante nominato dalla regione autonoma della Sardegna il quale sente i vettori operanti sulle linee onerate.

L'eventuale adeguamento decorrerà dal semestre successivo.

La revisione viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Le tariffe agevolate nelle misure sopra specificate dovranno essere obbligatoriamente applicate almeno:

ai residenti in Sardegna;

agli emigrati sardi residenti fuori Sardegna;

ai disabili;

ai giovani dai 2 ai 25 anni;

agli anziani al di sopra dei 70 anni;

agli studenti universitari fino al compimento del 27° anno di età.».

2. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

p. *Il Ministro:* DANESE

00A15914

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE 6 novembre 2000.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Madesimo, foglio n. 79, mappale n. 22 - *sub.* 2, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato località Suretta da parte della sig.ra Sala Emanuela. (Deliberazione n. VII/1958).

IL SEGRETARIO

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Visto l'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis*, legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata delibera della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter,* legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella delibera della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente dell'unità organizzativa proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 1° settembre 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter,* legge n. 431/1985, da parte del sig.ra Sala Emanuela per ristrutturazione fabbricato località Suretta;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti dell'unità organizzativa, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente dell'unità organizzativa proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto che premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio n. 79, mappale n. 22 - *sub* 2, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione fabbricato in località Suretta;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, comma 1, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 novembre 2000

Il segretario: SALA

00A15607

DELIBERAZIONE 6 novembre 2000.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Madesimo, foglio n. 42, mappale n. 167 - 238 dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di recupero fabbricato, località Dogana Vecchia da parte dei signori Barelli Carolina e Barelli Santino. (Deliberazione n. VII/1959).

IL SEGRETARIO

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, «testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Visto l'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis,* legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata delibera della giunta regionale della Lombardia n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della

legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella delibera della giunta regionale della Lombardia n. 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente dell'unità organizzativa proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 14 settembre 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985 da parte dei signori Barelli Carolina e Barelli Santino per la realizzazione di recupero fabbricato località Dogana Vecchia;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti dell'unità organizzativa, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente dell'unità organizzativa proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto che ai fini di un miglior inserimento ambientale dell'opera nel contesto vincolato dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

non siano eseguiti i previsti balconi nel prospetto sud;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio n. 42, mappale n. 167 - 238, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di recupero del fabbricato in località Dogana Vecchia da parte dei signori Barelli Carolina e Barelli Santino;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, comma 1, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 novembre 2000

Il segretario: SALA

00A15608

DELIBERAZIONE 6 novembre 2000.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Torre di Santa Maria, foglio n. 25, mappale n. 184 - 185, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ristrutturazione fabbricato località Piasci da parte del sig. Joli Gianluigi. (Deliberazione n. VII/1960).

IL SEGRETARIO

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 «testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Visto l'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis*, legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri

e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 luglio 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata delibera della giunta regionale della Lombardia n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter,* legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella delibera della giunta regionale della Lombardia n. 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente dell'unità organizzativa proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 12 settembre 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Torre Santa Maria (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter,* legge n. 431/1985 da parte del sig. Joli Gianluigi per la realizzazione di ristrutturazione fabbricato località Piasci;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti dell'unità organizzativa, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente dell'unità organizzativa proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Torre Santa Maria (Sondrio), foglio n. 25, mappale n. 184 - 185, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ristrutturazione del fabbricato in località Piasci da parte del sig. Joli Gianluigi;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, comma 1, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 novembre 2000

Il segretario: SALA

00A15609

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

DECRETO RETTORALE 21 novembre 2000.

Annullamento del decreto rettorale 10 ottobre 2000 relativo alla modificazione dello statuto.

IL RETTORE

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, sull'autonomia delle università, in particolare il comma 6;

Visto l'art. 6 della legge 21 giugno 1995, n. 236;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla riforma della pubblica amministrazione, in particolare l'art. 20;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, sullo snellimento delle attività amministrative, in particolare l'art. 17, comma 25, e seguenti;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ed in particolare l'art. 60 che dispone circa le modalità di revisione dello stesso;

Viste le deliberazioni assunte da senato accademico, consiglio di amministrazione e commissione permanente affari costituzionali, riuniti in seduta congiunta in data 19 luglio 2000, relative alle modifiche dello statuto di autonomia a seguito dell'emanazione di leggi statali settoriali sulle università;

Vista la nota del MURST in data 30 ottobre 2000, prot. 2949, con la quale lo stesso non ha formulato osservazioni, dopo aver esercitato il prescritto controllo di legittimità e di merito, ai sensi dell'art. 6 comma 9, della legge n. 168/1989;

Ritenuto che nel frattempo era stato emanato il decreto rettorale n. 117 del 10 ottobre 2000, che apportava le suddette modifiche allo statuto di autonomia dell'Università;

Accertato che, a causa di un'errata trascrizione, la copia del decreto rettorale di modifica dello statuto inviata per la pubblicazione conteneva numerosi errori materiali e non riproduceva con esattezza le deliberazioni assunte nella seduta del 19 luglio 2000 dall'organo competente;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto rettorale, 117 del 10 ottobre 2000 è annullato.

Art. 2.

Lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia è modificato, secondo le delibere adottate da senato accademico, consiglio di amministrazione e commissione permanente affari costituzionali nella seduta del 10 luglio 2000 e approvate implicitamente dal MURST con nota in data 30 ottobre 2000 prot. 2949, come segue:

dopo l'art. 20 viene inserito un art. 20-*bis* del seguente tenore: scuola di specializzazione per le professioni legali: finalità e organizzazione.

1. Presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università è istituita la scuola biennale di specializzazione per le professioni legali.

2. La scuola provvede alla formazione dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio.

3. L'individuazione dei contenuti minimi qualificanti comuni ai due indirizzi e quelli specifici degli indirizzi stessi sono quelli contenuti nell'allegato n. 1 al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 dicembre 1999 n. 537 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 31 gennaio 2000.

4. Alla scuola si accede mediante concorso per titoli ed esami. Le modalità e lo svolgimento del concorso di ammissione, l'organizzazione e l'ordinamento didattico della scuola sono regolati dal decreto ministeriale n. 537 del 21 dicembre 1999 e dal regolamento che in materia sarà emanato dall'Università.

Il comma 1, dell'art. 44 «Direttore amministrativo» è così modificato:

1. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, ad un dirigente dell'Università, ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica o anche ad estranei alle amministrazioni pubbliche. L'incarico è a tempo determinato, ha durata triennale ed è rinnovabile anche per un periodo inferiore.

Il titolo ed il comma 1, dell'art. 49 sono così modificati:

Articolo 49 «Coperture assicurative e patrocinio legale»;

1. L'Università assume a proprio carico iniziative per la copertura assicurativa riguardo a rischi di responsabilità gravante sui direttori di Dipartimento e strutture assimilate, sui presidi di facoltà e sui componenti il consiglio d'amministrazione, per danni causati a terzi in conseguenza di fatti, atti od omissioni posti in essere nell'esercizio delle proprie funzioni. Il regolamento generale di Ateneo fissa limiti e modalità di detta copertura assicurativa.

Il titolo ed il contenuto dell'art. 53 sono così modificati:

Nucleo di valutazione di Ateneo;

L'Università, nell'ambito dell'amministrazione centrale, istituisce un nucleo di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Le funzioni di valutazione di cui al comma 1, sono svolte da un organo collegiale denominato «Nucleo di valutazione di Ateneo», composto da sette membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

3. L'Università assicura al nucleo l'autonomia operativa e mezzi adeguati, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

4. Il nucleo acquisirà periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmetterà un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed al comitato per la valutazione del sistema universitario, unitamente alle informazioni e ai dati richiesti dal comitato stesso.

5. Il nucleo di valutazione, che risponde direttamente al rettore, è costituito con delibera del consiglio di amministrazione ed è rinnovato ogni tre anni. Il regolamento di Ateneo detta le norme del suo funzionamento.

Art. 3.

1. Ai sensi dell'art. 62 dello statuto di autonomia le modifiche di cui al presente decreto entreranno in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Modena, 21 novembre 2000

Il rettore: PALLACANI

00A15886

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 2000.

Modificazioni allo statuto. (Decreto rettorale n. 409/5).

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996 n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1996 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 26 ottobre 2000;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 201 (finalità, organizzazione e requisiti di accesso) - Titolo VII - Facoltà di medicina e chirurgia relativo al corso di D.U. tecnico sanitario di radiologia medica al punto 2 è aggiunto il seguente comma:

«Devono essere acquisite le conoscenze di radioprotezione previste dalle direttive dell'Unione europea».

Art. 2.

L'art. 202 del medesimo Titolo VII - Ordinamento didattico del corso di D.U. tecnico sanitario di radiologia medica viene così modificato:

al punto 2 tra i settori costitutivi non rinunciabili è aggiunto il settore F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia;

alla tabella A (Obiettivi didattici, ...) secondo anno secondo semestre dopo il punto D.4 sono aggiunti i punti D.5 corso integrato di inglese scientifico, settore L18C - Linguistica inglese e D.6 corso integrato di tecniche di diagnostica per immagini secondo settore F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia;

alla tabella A (obiettivi didattici, ...), terzo anno, primo semestre, area E, il punto F.1 è sostituito con E.3, il punto E.3 con E.4 e il punto E.4 con E.5;

alla tabella B, *a)* servizio di radiodiagnostica, dopo l'indicazione «200 esami ecografici» sono aggiunti «25 esami MOC».

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 30 ottobre 2000

Il rettore: CALZONI

00A15865

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 2000.

Modificazioni allo statuto. (Decreto rettorale n. 410/5).

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996 n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1991 e successive, modificazioni, e integrazioni;

Visto il decreto rettorale 29 ottobre 1998 di istituzione del corso di laurea;

Visto il comma 95, art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del consiglio universitario nazionale del 26 ottobre 2000;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 115 - Titolo V - Facoltà di lettere e filosofia - corso di laurea in scienze della comunicazione, il punto n. 2 (piano di studio) viene soppresso e sostituito dal seguente:

2. Piano di studio (Biennio di formazione di base).

Nel corso del primo biennio il piano degli studi consiste di 10 insegnamenti per un impegno didattico di 700 ore, scelti entro le seguenti aree disciplinari:

area scientifico-tecnologica: informatica generale;

area comunicativa: sociologia della comunicazione, teoria e tecniche delle comunicazioni di massa;

area economica: economia politica;

area socio-antropologica: etnologia, sociologia;

area semiologica: semiotica;

area linguistica: linguistica generale, sociolinguistica;

area psicologica: psicologia dei processi cognitivi, psicologia generale;

area giuridica: diritto pubblico;

area storica: storia economica e sociale dell'età contemporanea, storia contemporanea.

Insegnamenti fondamentali comuni del terzo anno: tre insegnamenti a scelta tra:

antropologia culturale;

comunicazione visiva;

iconologia e iconografia;

psicologia sociale;

retorica e stilistica;

sociologia dei processi culturali.

I sette insegnamenti costitutivi di ogni indirizzo sono scelti entro i seguenti:

I - Indirizzo di comunicazioni di massa;

Insegnamenti costitutivi;

1. Diritto dell'informazione e della comunicazione;
2. Teorie e tecniche del linguaggio cinematografico;
3. Teorie e tecniche del linguaggio giornalistico;
4. Teorie e tecniche del linguaggio radio-televisivo;
5. Storia del giornalismo;
6. Marketing (P02B);
7. Storia delle relazioni internazionali;
8. Metodologia e tecnica della ricerca sociale;
9. Teorie e tecniche dei nuovi media;
10. Diritto privato (N01X);
11. Economia aziendale (P02A).

II - Indirizzo di comunicazione istituzionale e d'impresa;

Insegnamenti costitutivi;

1 . Diritto privato (N01X);
2. Economia aziendale (P02A);
3. Marketing (P02B);
4. Diritto dell'informazione e della comunicazione (N09X);
5. Metodologia e tecnica della ricerca sociale (Q05A);
6. Teorie e tecniche della comunicazione pubblica (Q05B);
7. Diritto amministrativo (N10X);
8. Tecniche della comunicazione pubblicitaria (Q05B);
9. Storia del giornalismo (N04X).

Insegnamenti opzionali comuni a tutti gli indirizzi del triennio;

Antropologia teatrale;

Diritto delle comunità europee (N14X);

Economia degli intermediari finanziari (P02E);

Economia e gestiomie delle imprese (P02B);

Epistemologia;

Estetica;

Filosofia del linguaggio;

Filosofia della scienza;

Informatica applicata;

Letterature comparate;

Linguistica computazionale;

Logica;

Organizzaziomie aziendale (P02D);

Sociologia della letteratura;

Sociologia delle comunicazioni di massa;

Sociologia politica (Q05E);

Storia del cinema;

Storia del pensiero scientifico;

Storia del teatro;

Storia dell'arte contemporanea;

Storia della filosofia;

Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;

Storia della musica moderna e contemporanea;

Storia della scienza e della tecnica;

Storia delle tradizioni popolari;

Tecnologie dell'educazione;

Analisi del linguaggio politico (Q01A).

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 30 ottobre 2000

Il rettore: CALZONI

00A15887

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 2 gennaio 2001

Dollaro USA	0,9423
Yen giapponese	108,26
Corona danese	7,4611
Lira Sterlina	0,63150
Corona svedese	8,8880
Franco svizzero	1,5218
Corona islandese	79,75
Corona norvegese	8,3065
Lev bulgaro	1,9557
Lira cipriota	0,57451
Corona ceca	35,112
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	264,58
Litas lituano	3,7706
Lat lettone	0,5814
Lira maltese	0,4098
Zloty polacco	3,8625
Leu romeno	24467
Tallero sloveno	213,4667
Corona slovacca	43,859
Lira turca	630033
Dollaro australiano	1,6845
Dollaro canadese	1,4115
Dollaro di Hong Kong	7,3497
Dollaro neozelandese	2,1365
Dollaro di Singapore	1,6376
Won sudcoreano	1202,37
Rand sudafricano	7,1340

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A0025

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un immobile, sito nel comune di Arquata del Tronto

Con decreto interministeriale n. 1115 in data 29 novembre 2000 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - Ramo Difesa Esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Campo di tiro a segno» di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 4731, foglio n. 18, mappali numeri 259-260 e foglio n. 24, mappale n. 219 del N.C.T. ed alla partita n. 576, foglio n. 24, mappali numeri 200 e 648 del N.C.E.U., per una superficie complessiva di mq 3690.

00A15915

Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un immobile, sito nel comune Paluzza

Con decreto interministeriale n. 1115 in data 6 dicembre 2000 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - Ramo Difesa Esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato Casermetta «Poligono di tiro a segno» sito nel comune di Paluzza (Udine), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 1, foglio n. 47, mappale n. 5 del N.C.T. ed alla partita n. 824, foglio n. 28, mappale n. 3254 del N.C.E.U. per una superficie complessiva di mq 6.550.

00A15916

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale, 11 dicembre 2000 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica: Institut Le Rosey di Rolle (Svizzera). Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

00A15866

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile, sito nel comune di Malo

Con decreto 30 maggio 2000, n. 4105, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2000, al registro n. 3, foglio 50, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno sito in comune di Malo (Vicenza), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3, mappali numeri 912 e 913 della superficie complessiva di Ha. 0.03.76, ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato in data 6 dicembre 1996, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza, che fa parte integrante del citato decreto.

00A15888

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili, ex alvei fossi della «Fontana e della Mola», siti nel comune di Frosinone.

Con il decreto interministeriale n. 6819/Sc del 14 luglio 2000, del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo, di concerto con il Ministero delle finanze - Direzione centrale del demanio, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2000, registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 53, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni, tratti ex alveo dei fossi della «Fontana» e della «Mola», siti in comune di Frosinone, distinti in catasto del comune medesimo al foglio n. 42, tra le particelle numeri 137 e 313 - 579 superficie mq 495 (tratto fosso della Fontana), tra le particelle numeri 537, 555, 544, 50, 580 e 541, superficie mq 294, altro tratto del medesimo fosso della Fontana, tra le particelle numeri 562, 571, 38, 560 e 558, superficie mq 371, tratto del fosso della Mola, per una superficie complessiva di circa mq 1160, attualmente riportati alla partita «acque pubbliche», ed indicati nelle planimetrie in scala 1:2000, rilasciate in data 27 novembre 1995 dall'ufficio tecnico erariale di Frosinone; planimetrie che fanno parte integrante del citato decreto.

00A15889

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile, sito nel comune di Treviso

Con decreto 5 giugno 2000, n. 4826, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2000, al reg. n. 3, foglio 55, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno sito in comune di Treviso, distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 24, mappale n. 656, della superficie di Ha. 0.00.76, ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato in data 29 aprile 1997, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

00A15890

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile, sito nel comune di Vicenza

Con decreto 5 giugno 2000, n. 4100, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2000, al reg. n. 3, foglio 51, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno sito in comune di Vicenza, distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 69, mappali numeri 560, 561, 573 e 574, della superficie complessiva di Ha. 0.07.52, ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato in data 25 maggio 1999, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza, che fa parte integrante del citato decreto.

00A15891

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio della programmazione economica 1º dicembre 2000, recante: «Modalità di cessione del dittico di monete d'argento da L. 1, seconda emissione della serie "Storia della Lira"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2000).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 20, prima colonna, alla lettera *a)*, terzo rigo, dove è scritto: «da 101 a 2.000 pezzi: L. *57.000* pari a € 29,75;», leggasi: «da 101 a 2.000 pezzi: L. *57.600* pari a € 29,75;».

01A0002

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651002/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77